

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 18/04/2013, integrato con
Deliberazione C.C. n. 29 del 02-03/07/2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA"

Il regolamento comunale vigente "Regolamento comunale dei servizi mortuari e dei servizi cimiteriali, dei trasporti" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 25/09/1990 e smi, è datato 1990: negli ultimi 23 anni molte sono state le innovazioni legislative introdotte, sia in tema di organizzazione degli enti locali, che di polizia mortuaria, che di stato civile. Tale evoluzione normativa ha richiesto molteplici interventi del consiglio comunale a modifica ovvero ad integrazione delle norme regolamentari, ma i successivi adeguamenti, pur garantendo il rispetto delle disposizioni normative vigenti, hanno in parte compromesso la chiarezza e l'uniformità, che devono caratterizzare un regolamento comunale.

La scelta di abrogare il testo vigente per proporre uno ex novo nasce proprio dall'esigenza di dotare la cittadinanza, gli operatori del settore e gli uffici di uno strumento più attuale, che sia effettivamente rispondente al quadro normativo vigente, più chiaro sia nella sua elaborazione testuale che nella sua organizzazione.

La prima evidente novità riguarda l'organizzazione del testo proposto: mentre quello attuale è suddiviso per capi che contengono i principali argomenti trattati, ma la numerazione dei singoli articoli non è accompagnata da una rubrica riassuntiva del contenuto, il nuovo, coerentemente con le attuali tecniche di drafting legislativo, è suddiviso in titoli, capi, ed articoli, ciascuno con una propria intestazione. Quella che può sembrare una semplice operazione di reimpostazione del testo, in realtà rappresenta la concretizzazione del principio di trasparenza a cui tutte le norme devono ispirarsi: a differenza di quanto accadeva prima, infatti, nel nuovo testo sarà più facile ed immediato per chiunque orientarsi e comprenderne le disposizioni.

Sempre in tema di adeguamento del vigente regolamento alle più recenti novità legislative, ulteriori modifiche riguardano la suddivisione delle

competenze: il testo attuale, infatti, assegna ancora in modo generico molte attività alla competenza del Sindaco, mentre, in realtà, in conseguenza di numerose modifiche normative, già iniziate con le riforme c.d. Bassanini, tutto ciò che riguarda la gestione è diventato di competenza dirigenziale e risulta pertanto opportuno distinguere fra le diverse funzioni nell'ambito di ciascuna fattispecie.

Infine, siccome il regolamento è l'atto attraverso il quale l'Ente locale esplica la propria autonomia normativa, sarebbe preferibile inserire nel medesimo solamente le disposizioni che riguardano lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune in ambito di polizia mortuaria, facendo per il resto un semplice rimando alla normativa statale e regionale in materia. Purtroppo, nel caso di specie, non è conveniente utilizzare completamente tale impostazione in quanto la materia è alquanto complessa e non sempre si presta ad una trattazione settoriale. Si è pertanto cercato di costruire la bozza in oggetto regolamentando principalmente le funzioni comunali ma armonizzandole con le disposizioni normative statali e regionali esistenti in materia.

Di seguito vengono illustrate le principali novità di dettaglio contenute nel testo, che si differenziano in modo significativo rispetto alla vigente impostazione.

In primo luogo, la definizione di trasporto dei cadaveri è stata completamente rivista perché non più in linea con le attuali disposizioni normative comunitarie. Tale servizio non deve più essere svolto dal Comune con diritto di privativa ma è un servizio sottoposto alle regole della libera concorrenza del mercato e può essere svolto dalle imprese di pompe funebri in regola con i requisiti di legge.

Si è poi cercato di fare chiarezza su chi ha diritto di essere seppellito nei campi comuni cimiteriali, ampliando la categoria dei beneficiari, con l'intenzione di venire incontro a chi è stato in vita residente a Pinerolo e poi si è trasferito, magari per esigenze di assistenza sanitaria ed al momento della morte non ha più la residenza nel Comune, perdendo in tal modo il diritto di essere ivi seppellito. Si è inoltre tentato di agevolare anche le persone anziane residenti in Pinerolo, magari uniche parenti di una persona defunta, dando loro la possibilità di poter seppellire la salma dei propri cari nei cimiteri cittadini.

In risposta alla stessa esigenza, si è pensato di ridefinire la categoria degli aventi diritto ad ottenere in concessione loculi individuali nei cimiteri cittadini, permettendone l'acquisto anche a chi non è residente nel Comune o a chi non

è ivi deceduto, uniformando nel contempo la fattispecie della sepoltura privata che ricomprende sia sepolture individuali che sepolture di famiglia.

Infine, è stata inserita la possibilità di inumazione per le urne cinerarie, ancora non contemplata, riservando alla stessa apposite aree all'interno dei cimiteri cittadini, a fronte della crescita delle richieste di cremazione.

In particolare:

Il nuovo testo prevede l'introduzione di "**disposizioni generali**" - *Titolo I*- attraverso le quali stabilisce che oggetto del regolamento (**Art. 1**) sono le norme dirette a disciplinare, in ambito comunale, i servizi relativi alla polizia mortuaria, per tali intendendosi la destinazione dei cadaveri, i trasporti funebri, la gestione e custodia dei cimiteri, le concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione e in genere tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri. Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria (inumazione, tumulazione o cremazione), nel rispetto della normativa statale e regionale vigente. I servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone devono essere svolti secondo i criteri della buona amministrazione e nel rispetto delle convinzioni religiose e morali del defunto, espresse da chi provvede per le esequie.

Le funzioni comunali in materia di polizia mortuaria (**Art. 2**) si distinguono in funebri (gestione dei depositi di osservazione e delle camere mortuarie, trasporto funebre, trattamenti sul cadavere, operazioni materiali di inumazione e tumulazione), cimiteriali (esumazione, estumulazione, traslazione dei feretri, costruzione, manutenzione, gestione, ampliamento dei cimiteri, concessioni cimiteriali) e di cremazione.

Competono al Sindaco (**Art. 3**), in qualità di Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri. Il Sindaco con ordinanza determina l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, l'orario per il trasporto dei cadaveri, i percorsi consentiti, le modalità di sosta delle auto funebri, il luogo e le modalità di sosta dei cadaveri in transito, nonché i giorni di interruzione dell'attività funebre tenendo conto della

opportunità di non sospendere i servizi succitati per più di due giorni consecutivi.

Competono al Dirigente responsabile del Servizio Cimiteri (**Art. 4**) la stipula degli atti di concessione ed il rilascio delle autorizzazioni comunali in materia funeraria e cimiteriale, disciplinate dal D.P.R. 285/1990 e dalla normativa regionale, nonché le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle norme di Legge e delle previsioni del presente Regolamento. I servizi di polizia mortuaria sono gestiti nelle forme individuate dalla normativa vigente.

Nell'Ufficio Cimiteri del Comune, nei cimiteri e sul sito internet del Comune è esposta al pubblico copia del presente regolamento. Nei cimiteri sono conservati i registri delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni e relative variazioni, conservati dal custode. Nell'Ufficio cimiteri del Comune sono conservati l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, tutti gli atti ed i documenti amministrativi inerenti lo svolgimento delle funzioni in materia funeraria e cimiteriale. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio cimiteri e nei cimiteri, l'orario di apertura e chiusura e la disciplina di ingresso dei medesimi, nonché l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno (**Art. 5**).

Il Comune fa sì che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose (**Art. 6**).

Il Titolo II della presente bozza disciplina i servizi cimiteriali, distinguendo i servizi gratuiti da quelli a pagamento (**Art. 7**). Sono gratuiti i trasporti funebri istituzionali, il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione, l'obitorio e la camera mortuaria, dei cadaveri di persona indigente o di persona per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari o di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. L'inumazione o la cremazione dei cadaveri di persona indigente o di persona per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari, la fornitura della cassa mortuaria per i cadaveri di persona indigente o di persona per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari, la deposizione delle ossa nell'ossario comune, il conferimento delle ceneri nel cinerario comune disposto dal Comune (se tale azione è richiesta come dispersione delle ceneri va considerata servizio a pagamento). La condizione di persona indigente è attestata dal Servizio Sociale competente per territorio. Salvo i casi

contemplati, i servizi comunali sono a pagamento secondo le tariffe stabilite e aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale.

La dichiarazione di morte da parte dei soggetti legittimati od il relativo avviso o notizia in caso di morte in ospedali o altre strutture sono, rispettivamente, rese o trasmesse all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso non oltre le ventiquattro ore dall'evento, per la relativa registrazione **(Art. 8)**.

L'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione, acquisito il certificato del medico necroscopo. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione non può essere accordata se non siano trascorse 24 ore dal decesso **(Art. 9)**.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne il Sindaco che ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Sulla base del nulla osta rilasciato dalla Autorità Giudiziaria, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza l'inumazione, la tumulazione o, in caso di ossa umane, la collocazione nell'ossario comune **(Art. 10)**.

I nati morti sono assimilati ai cadaveri ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla inumazione, alla tumulazione ed al trasporto, mentre sono di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio le autorizzazioni per la sepoltura ed il trasporto dei feti di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane e dei prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane qualora i genitori ne abbiano richiesto l'accoglimento nel cimitero **(Art. 11)**.

Per le parti anatomiche riconoscibili, così come definite dal Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, spetta all'A.S.L. competente per territorio autorizzarne il trasporto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. Il relativo onere è a carico della struttura sanitaria in cui è avvenuta l'amputazione. Gli interessati possono, entro quarantotto ore dalla amputazione, scegliere la sepoltura o la cremazione della relativa parte anatomica con oneri a proprio carico **(Art. 12)**.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzato dal Sindaco ovvero dalla Pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine,

dall'Autorità Giudiziaria. Le camere mortuarie dei cimiteri comunali possono essere utilizzate anche come depositi di osservazione. Le salme delle persone morte presso gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, gli istituti che hanno dormitori in comune per i loro ospiti devono essere trasportate, dopo la visita necroscopica, ai depositi di osservazione istituiti negli stabilimenti stessi. Nei depositi di osservazione le salme sono deposte su appositi letti o tavoli e potranno essere vegliate dai parenti o da persone autorizzate dal responsabile della custodia del Cimitero **(Art. 13)**.

Il Titolo III disciplina i feretri e i trasporti funebri, stabilendo che nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in un feretro **(Art. 14)**. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere ad eccezione di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, i quali possono essere chiusi in uno stesso feretro. Si definisce trasporto funebre il trasferimento di cadaveri, di resti mortali e delle ceneri mediante l'utilizzo di mezzi idonei a ciò destinati e del personale necessario. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta ed il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.

Attraverso il Titolo III **si introduce il principio che, in base alle regole di libera concorrenza e di libero mercato, il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese di trasporto funebre in possesso dei requisiti di legge (L.R. Piemonte n. 15/2011 e Reg. reg. Piemonte n. 7/R/2012) e che i trasporti funebri sono a carico di chi li richiede o li dispone (Art. 15). Mentre nel capo IV del vigente regolamento è ancora stabilito che il trasporto dei cadaveri è effettuato a cura del Comune con diritto di privativa ed è svolto da imprese in possesso dell'abilitazione rilasciata dal Comune che dispongano, nel territorio comunale, di un ufficio aperto al pubblico.** Il Comune disciplina attraverso apposito provvedimento del Sindaco, le modalità d'esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo all'orario di svolgimento dei servizi, all'orario di arrivo nei cimiteri e ai giorni di sospensione dell'attività funebre **(Art. 16)**. Nell'ambito dei trasporti, sono servizi istituzionali **(Art. 17)**, e perciò sono a carico del Comune, che può affidarli, sempre secondo le regole della libera concorrenza e del libero mercato, alle imprese di trasporto funebre in possesso

dei requisiti di legge (L.R. Piemonte n. 15/2011 e Reg. reg. Piemonte n. 7/R/2012), i seguenti trasporti funebri: a) recupero e trasporto di salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.; b) recupero e trasporto di salme di persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione su segnalazione dell'Autorità giudiziaria; c) recupero e trasporto di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento; d) trasporto di cadaveri destinati a seppellimento in tombe di comunità; e) trasporto dal cimitero di seppellimento alla sala di autopsia se posta fuori dal cimitero medesimo, dei cadaveri dissepoliti per ordine dell'Autorità giudiziaria in pendenza di giudizio penale; f) trasporto al cimitero, o in caso di cremazione, al crematorio e poi al cimitero, di cadavere di persona indigente o di persona per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari. L'articolo 19 del regolamento vigente, invece, prevede che siano le imprese funebri provviste dell'abilitazione comunale, a turno, con rotazione bimestrale, a provvedere ai trasporti di cui sopra, norma non più applicabile. Altre disposizioni da abrogare, in quanto in contrasto con la normativa attuale, sono quelle relative alla determinazione da parte del Comune le tariffe massime che possono essere pagate alle imprese di trasporto funebre dai soggetti privati che richiedono il trasporto a pagamento e le tariffe che il Comune paga alle imprese di trasporto funebre nei casi di servizio gratuito.

Le richieste per l'autorizzazione al trasporto della salma devono essere rivolte all'Ufficio dello Stato Civile all'atto della notifica della morte da parte dei congiunti del defunto o dei direttori degli ospedali o dei Capi delle convivenze cui apparteneva il defunto o, in ogni caso, da persona da essi incaricata. La scelta dell'impresa, fra quelle aventi i requisiti di legge, è libera. Il committente, contestualmente al pagamento dei diritti cimiteriali, comunica all'Ufficio di Stato Civile il nome o la ragione sociale dell'impresa scelta, che viene riportato nel permesso di seppellimento (**Art. 18**). L'incaricato del trasporto è responsabile della consegna del feretro a destinazione, unitamente alla documentazione relativa (**Art. 19**). Il trasporto può essere diretto al luogo di sepoltura o al crematorio (**Art. 20**) ed ogni salma, nel caso di trasporto funebre nell'ambito comunale, deve essere trasportata, su indicazione del Servizio Cimiteri del Comune, nel cimitero competente per circoscrizione (**Art. 21**). L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Dirigente competente o suo

delegato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., contestualmente all'autorizzazione al seppellimento di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile **(Art. 22)**. Per i trasporti di prodotti abortivi e di feti è competente l'ASL territoriale, per il trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è competente la pubblica autorità che dispone il trasporto, che ne rilascia una copia all'incaricato al trasporto ed una al Sindaco. I documenti che autorizzano i trasporti funebri, consegnati agli incaricati dei trasporti, devono essere da questi consegnati all'addetto alla custodia dei cimiteri comunali competenti a ricevere la salma. Le imprese esercenti il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale sono tenute al pagamento di una tariffa per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, da versare al Comune di Pinerolo **(Art. 23)**. L'importo della tariffa è determinato dalla Giunta Comunale, e può essere differenziato a seconda che si tratti di trasporti funebri interamente svolti nell'ambito del territorio comunale o interessanti anche altri comuni, oppure all'estero. L'impresa incaricata del trasporto è tenuta alla rigorosa osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia **(Art. 24)**.

Il Titolo IV è intitolato: Disposizioni generali sui cimiteri. Le circoscrizioni cimiteriali del Comune di Pinerolo sono: Urbano, Abbadia Alpina, Baudenasca, Riva di Pinerolo e Talucco **(Art. 25)**. I cimiteri sono organizzati in campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e compatibilmente con le esigenze di detti campi, hanno aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività **(Art. 26)**. Il Piano Tecnico Cimiteriale determina le varie tipologie di sepoltura all'interno dei cimiteri nonché le relative caratteristiche tecniche e strutturali, con la finalità di garantire il minore impatto sull'ambiente **(Art. 27)**.

Attraverso il Titolo IV, come formulato, si propone di ampliare l'elenco dei soggetti che hanno diritto di seppellimento nei cimiteri cittadini. Nell'**Art. 28** si propone che nei cimiteri comunali possano essere ricevuti, qualora non ne venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) ***i cadaveri delle persone decedute fuori dal territorio del Comune ma aventi avuto in esso, in vita, la residenza;*** c) i nati morti, i prodotti del concepimento, i prodotti abortivi, le parti anatomiche riconoscibili amputate provenienti dalla struttura sanitaria; d) ***i cadaveri delle persone nate nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza ed***

indipendentemente dal luogo del decesso; e) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra elencate; f) **i cadaveri di persone che hanno il coniuge o il convivente "more uxorio", ovvero parenti od affini entro il 1° grado di parentela residenti nel Comune**; g) i cadaveri delle persone che indipendentemente dai requisiti dei punti precedenti hanno il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali. Mentre il regolamento attualmente vigente prevede all'art. 33 che nei cimiteri siano ricevuti solamente a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese, gli arti amputati.

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stabilito con provvedimento generale del Sindaco (**Art. 29**). L'**Art.30** prevede le norme di comportamento necessarie all'interno dei cimiteri. Il Comune può ordinare la cancellazione di epigrafi ritenute lesive della pubblica sensibilità (**Art. 31**). Nei cimiteri comunali nessun lavoro può essere effettuato da privati senza la necessaria autorizzazione o permesso rilasciati dall'autorità comunale (**Art. 32**). Ogni manufatto eretto su sepolture comuni o private rimosso dalla sua sede in occasione della scadenza, revoca o decadenza della concessione passa in proprietà del Comune (**Art. 33**). Per la ricorrenza dell'annuale commemorazione dei defunti, salvo speciale autorizzazione, a decorrere dal 27 ottobre di ciascun anno e fino al 4 novembre, non sarà consentita, all'interno dei cimiteri, l'esecuzione di lavori da parte di privati (**Art. 34**).

Il Titolo V, intitolato "Uffici e personale addetti ai servizi mortuari e cimiteriali", dispone quali sono le competenze degli uffici comunali (**Art. 35**) e del servizio di custodia (**Art. 36**), che è garantito dal Comune e può essere gestito mediante affidamento a soggetti terzi.

Il Titolo VI si occupa delle sepolture ed è suddiviso in due capi. Il Capo I relativo alle inumazioni (**Art. 37**) dispone che le sepolture per le inumazioni possono essere effettuate nei campi comuni, per la durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, o in aree avute in concessione, per una durata superiore a 10 (dieci) anni. Nei campi comuni (**Art. 38**) le aree si distinguono in campi per adulti e campi per bambini ed ogni singola fossa è

contraddistinta da un cippo (**Art. 39**), recante l'indicazione del numero progressivo della sepoltura, le generalità del defunto e l'anno di seppellimento. A richiesta e a spese dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione sulla fossa, in sostituzione del cippo, di un copritomba o di un monumentino. Nell'**Art. 40** sono indicati i requisiti delle fosse, sia nei campi comuni che nelle aree destinate alle concessioni private, e nel successivo **Art. 41** viene ribadita l'individualità della sepoltura. Alla scadenza del periodo di inumazione il Comune dà avviso, mediante pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet istituzionale ed agli ingressi dei cimiteri, della scadenza del periodo di inumazione dei cadaveri sepolti nei campi comuni e nelle aree per sepolture private (**Art. 42**). L'**Art. 43** regola le dimensioni e le procedure per collocare copri tomba, lapidi e monumentini sulle fosse. Il Capo II, relativo alle tumulazioni (**Art. 44**), dispone che le sepolture per tumulazioni, tanto fuori terra quanto entro terra, sono private e consistono nella deposizione del feretro in un manufatto.

Il Titolo VII, intitolato "Esumazioni ed estumulazioni" definisce i resti mortali (**Art. 45**) e dispone che le esumazioni ordinarie (**Art. 46**) sono regolate dal Sindaco con apposite ordinanze e consistono nel liberare la fossa scavata nella terra dai resti del cadavere dopo un decennio dalla inumazione. Le esumazioni straordinarie (**Art. 47**) sono autorizzate dal Dirigente competente e sono eseguite prima della scadenza del periodo di dieci anni: a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria; b) a richiesta del concessionario o della maggioranza degli aventi diritto, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero; c) a richiesta del concessionario o della maggioranza degli aventi diritto, per procedere alla cremazione. L'**Art. 48** prevede che le estumulazioni e le esumazioni alla scadenza della concessione sono regolate dal Sindaco con apposite ordinanze mentre le estumulazioni e le esumazioni prima della scadenza della concessione (**Art. 49**) sono autorizzate dal dirigente competente per ordine dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta del concessionario o della maggioranza degli aventi diritto. L'ossario comune è un manufatto destinato ad accogliere in forma promiscua e perpetua le ossa raccolte nel corso delle operazioni di esumazione od estumulazione ovvero rinvenute (**Art. 50**). L'**Art. 51** e l'**Art. 52** dispongono rispettivamente dei rifiuti provenienti da esumazioni od estumulazioni e degli oggetti rinvenuti

Il Titolo VIII, anch'esso suddiviso in capi, disciplina le sepolture private, individuandone le tipologie tra le quali **sono state introdotte la**

concessione per l'inumazione di urna cineraria e la concessione di manufatti destinati a tombe di famiglia e per collettività (Art. 53) attraverso il Capo I, mentre il Capo II regolamenta le sepolture individuali, il Capo III le sepolture di famiglia e per collettività, il Capo IV le sepolture fuori dai cimiteri ed il Capo V le sepolture provvisorie.

Le concessioni per sepolture individuali (**Art. 54**) a sistema di inumazione e tumulazione in loculo possono essere accordate: a) per beneficiari già deceduti al momento della presentazione dell'istanza da parte del concessionario; **b) per beneficiari ancora in vita, che, al momento della richiesta, abbiano compiuto i 70 anni di età**; c) per beneficiario ancora in vita che sia stato coniuge o **convivente "more uxorio" di persona sepolta nello stesso cimitero**, a prescindere dalla loro età. Mentre attualmente le concessioni di sepolture private individuali a sistema di inumazione sono accordate solamente per l'inumazione di persone già defunte all'atto della richiesta ed al coniuge superstite e le sepolture private individuali a sistema di tumulazione anche per persone residenti che abbiano superato i 75 anni di età ovvero per persone decedute nel Comune. Le concessioni per sepolture in cellette ossario e cinerarie possono essere accordate a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dall'età del richiedente e del beneficiario. La durata della concessione di area per sepoltura privata individuale a sistema di inumazione è fissata in anni 30 decorrenti dalla data dell'istanza di concessione (**Art. 55**) salvo rinnovo per uguale periodo fino alla durata massima di 90 anni. L'**Art. 56** introduce una nuova tipologia di sepoltura ovvero che il Piano Tecnico Cimiteriale può prevedere **aree per la sepolture di urne cinerarie**. La durata delle concessioni è fissata in anni 30 decorrenti dalla data dell'istanza di concessione salvo rinnovo per uguale periodo fino alla durata massima di 90 anni. In base all'**Art. 57** i loculi sono dati in concessione come sepolture private, a sistema di tumulazione, temporanea ed individuale per la durata di anni 30 decorrenti dalla data dell'istanza di concessione salvo rinnovo per uguale periodo fino alla durata massima di 90 anni, mentre attualmente possono essere rinnovati una sola volta. Le cellette ossario o cinerarie sono date in concessione come sepolture private della durata di 99 anni, decorrenti dalla data dell'istanza di concessione salvo rinnovo per pari periodo, mentre attualmente non è previsto il rinnovo (**Art. 58**). Nell'**Art. 59** sono descritti gli ornamenti consentiti sui loculi e sulle cellette. L'**Art. 60** individua gli aventi diritto alla tumulazione nei loculi. E' facoltà dell'Amministrazione procedere al

rinnovo delle concessioni delle sepolture individuali (**Art. 61**) e si propone di inserire che **l'istanza può essere presentata a partire dal quinto anno antecedente la data di scadenza della concessione**, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto originario. Le concessioni di sepolture private mai occupate o rese libere, possono essere retrocesse al Comune (**Art. 62**) attraverso proposta scritta del concessionario o dei suoi aventi causa. I manufatti o l'area, al momento della proposta, devono essere resi liberi da seppellimenti, pena il non accoglimento della medesima. Se il Comune accetta la proposta di retrocessione, ai concessionari retrocedenti spetta, da parte del Comune, il rimborso del corrispettivo di concessione vigente al momento della proposta per la medesima tipologia di sepoltura, nella seguente percentuale: a) del 50% per le retrocessioni proposte entro il secondo anno dall'inizio della concessione; b) del 40% per le retrocessioni proposte tra il secondo anno ed entro il quinto anno dall'inizio della concessione; c) del 30% per le retrocessioni proposte tra il sesto anno ed entro il decimo anno dall'inizio della concessione; d) del 20% per le retrocessioni proposte dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dall'inizio della concessione; e) del 20% per le retrocessioni perpetue proposte dopo il quarantesimo anno ed entro il sessantesimo anno dall'inizio della concessione; f) nessun rimborso è dovuto quando la retrocessione avvenga dopo venti anni dall'inizio della concessione, ad eccezione di quanto indicato nella precedente lettera e). Le aree, i loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie, già occupate e rese libere dai resti e dalle ceneri di tutti i beneficiari indicati nell'atto di concessione, per le quali non è stata avanzata proposta di retrocessione, passano di diritto a disposizione del Comune, quando siano trascorsi 180 giorni dal momento in cui sono state rese libere, senza rimborso di alcuna somma da parte del Comune stesso. Il relativo procedimento è comunicato agli interessati o agli eredi, se reperibili. Se non sono reperibili verrà posizionato un avviso sulla sepoltura; il medesimo avviso verrà pubblicato anche all'Albo pretorio e all'ingresso del cimitero comunale. L'**Art. 63** dispone in ordine alle concessioni di sepolture private cinquantennali ed a tempo indeterminato già esistenti all'interno dei cimiteri.

Le aree destinate dal Piano Tecnico Cimiteriale a sepoltura privata di famiglia o per collettività sono concesse in uso con diritto riservato alla famiglia del concessionario o, trattandosi di Ente, alle persone regolarmente iscritte all'Ente stesso ai sensi dello statuto. **E' altresì consentita la concessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata di famiglia o per**

collettività. Le concessioni, se vi è disponibilità, possono essere accordate a persone residenti o non residenti nel Comune di Pinerolo, indipendentemente dall'età dei concessionari. Le concessioni delle aree o dei manufatti in oggetto possono essere fatte a più famiglie o a più Enti in comunione. Le concessioni hanno durata novantanovenne e sono rinnovabili per una sola volta, per uguale periodo. Il diritto d'uso delle sepolture di famiglia e per collettività non può essere né totalmente né parzialmente, sotto qualsiasi forma, ceduto a terzi, né per atto tra vivi, né "mortis causa", ogni atto contrario è nullo di diritto (**Art. 64**). I progetti di costruzione dei manufatti sulle aree avute in concessione presentati dai privati devono essere approvati dal Settore Urbanistica. Le costruzioni sulle aree in oggetto devono essere effettuate entro cinque anni dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza della concessione (**Art. 65**). Il diritto alla sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario e alle persone facenti parte della propria famiglia, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro. Si intendono facenti parte della famiglia del concessionario: il coniuge e, si propone di inserire, **il convivente "more uxorio"**, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta ed i rispettivi coniugi o conviventi, i suoi fratelli celibi o vedovi o separati legalmente, le sue sorelle nubili o vedove o separate legalmente. Il concessionario, nell'istanza, ha facoltà di chiedere che nell'atto di concessione: a) siano stabilite limitazioni del diritto d'uso con riferimento ad una o più persone facenti parte della famiglia, come intesa; b) siano indicate, nominativamente, come aventi diritto d'uso, persone non facenti parte della famiglia, così come intesa, che tuttavia risultino parenti, **si propone di inserire, entro il sesto grado (anziché entro il terzo grado come è attualmente)** o affini entro il terzo grado con il concessionario; c) siano indicate, nominativamente, come aventi diritto d'uso, persone non facenti parte della famiglia, così come intesa, che tuttavia risultino essere state conviventi con il concessionario o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti (**Art. 66**). Il diritto alla sepoltura nelle tombe per collettività è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), ai sensi dello statuto, fino al completamento della capienza del sepolcro (**Art. 67**). Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata presso l'Ufficio Cimiteri, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, dividendo i posti o individuando separate quote della concessione, ferma restando l'unicità di quest'ultima nei confronti del Comune.

Con le stesse modalità i concessionari o gli aventi diritto alla sepoltura possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia al diritto di sepoltura nel sepolcro in quanto la divisione, l'individuazione di quote separate o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso **(Art. 68)**. Per le tombe di famiglia, in caso di decesso del concessionario, resta invariato il diritto di sepoltura di tutti gli aventi titolo, secondo quanto già indicato nell'atto di concessione in essere. Entro un anno, dal decesso del concessionario, **novità introdotta nella bozza**, gli aventi diritto alla sepoltura nella tomba sono tenuti a designare un proprio rappresentante nei confronti del Comune, con funzioni di referente per le comunicazioni amministrative che riguardano la concessione. Il rappresentante non assume la qualità di concessionario **(Art. 69)**. E' facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo delle concessioni. **L'istanza di rinnovo può essere presentata a partire dal quinto anno antecedente la data di scadenza della concessione, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto originario.** Il rinnovo consente di conservare i cadaveri, i resti mortali e le ceneri già accolti nella sepoltura privata in vigore della precedente concessione **(Art. 70)**. Le aree per sepolture private di famiglia e per collettività sulle quali non siano sorte costruzioni possono essere retrocesse al Comune attraverso proposta scritta del concessionario o, in caso di decesso del medesimo, dalla totalità degli aventi diritto alla sepoltura nella tomba entro il quinto anno dalla data di concessione. Possono essere parimenti retrocesse in qualsiasi momento le concessioni di aree sulle quali siano già sorte costruzioni, purché libere o rese libere da sepolture al momento della presentazione della proposta scritta del concessionario o, in caso di decesso del medesimo, dalla totalità degli aventi diritto alla sepoltura nella tomba. Nella proposta scritta dovrà essere contenuta esplicita rinuncia ad ogni diritto di proprietà sui manufatti, segni funebri e simili esistenti, che passeranno in proprietà al Comune, senza pagamento di corrispettivo alcuno. Se il Comune accetta la proposta di retrocessione, al concessionario retrocedente o agli aventi causa, spettano, da parte del Comune, i seguenti rimborsi: a) il 40% del corrispettivo di concessione vigente al momento in cui viene proposta la retrocessione, se la rinuncia è fatta entro cinque anni dalla data di concessione, sempre che non sussistano le condizioni per la dichiarazione di decadenza della concessione; b) il 20% del corrispettivo di concessione vigente al momento in cui viene proposta la retrocessione se la rinuncia è fatta dopo cinque anni dalla data di concessione, sempre che non sussistano le condizioni

per la dichiarazione di decadenza della concessione. Il Comune può rifiutare la proposta di retrocessione quando sussistano ragioni di interesse pubblico pronunciandosi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della proposta all'Ufficio Cimiteri **(Art. 71)**. Possono essere retrocesse, in qualsiasi momento, le concessioni di aree su cui siano già sorte costruzioni e in cui sono già stati effettuati seppellimenti, quando il concessionario richieda di riassumere la concessione in comunione con altre famiglie o collettività. In tal caso i concessionari stipulano un nuovo atto di concessione, che conterrà i nominativi dei nuovi concessionari e in tal caso si propone di inserire che **verrà effettuato un nuovo pagamento dell'area il cui corrispettivo corrisponderà alla tariffa vigente al momento dell'istanza (Art. 72) (norma prevista per evitare che in tal modo possano esserci finte vendite tra privati, nulle di diritto)** mentre attualmente è previsto, nell'articolo 9,0 il pagamento dei 3/10 del corrispettivo di concessione. La concessione di sepoltura di famiglia o per collettività è soggetta a decadenza qualora le costruzioni sulle aree non siano effettuate entro 5 (cinque) anni dall'atto di concessione. Anche nel caso in cui il concessionario o gli aventi diritto all'uso non mantengano l'area ed i manufatti in decoroso stato per tutta la durata della concessione può essere dichiarata la decadenza dalla concessione **(Art. 73)**. Le concessioni di aree per sepolture di famiglia e per collettività a tempo indeterminato, mantengono tale regime e possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero **(Art. 74)**. La costruzione di sepolture private fuori dai cimiteri si intende esclusivamente regolata dalle norme di legge in materia **(Art. 75)**. Gli **Articoli 76, 77, 78 e 79** regolano le sepolture provvisorie all'interno dei cimiteri. **Attraverso la presente bozza si propone di eliminare il riferimento al "sepolcro ereditario" contenuto nell'articolo 89 del vigente regolamento ovvero la possibilità per il concessionario di trasmettere, con testamento, il diritto d'uso sul sepolcro a persone estranee alla famiglia.** Come attualmente disciplinata, infatti, tale possibilità si concretizza in una sorta di istanza soggetta ad accoglimento da parte della Giunta comunale, peraltro con notevoli difficoltà nella determinazione del corrispettivo dovuto al comune dal subentrante, per far valere il proprio diritto.

Il Titolo IX disciplina la cremazione, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri. Si è pensato di suddividere in specifici articoli le diverse fasi che interessano tale pratica, alternativa alla inumazione ed alla tumulazione, che sono attualmente descritte nell'articolo 98 ter, per una più snella consultazione da parte sia dei cittadini che degli operatori di settore e degli addetti ai servizi cimiteriali. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Dirigente competente del Comune di decesso o, nel caso in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, dal Dirigente competente del Comune del Comune di sepoltura nei casi previsti dalla legge (**Art. 80**). Per la cremazione di cadavere di cittadino straniero è necessario il "nulla osta alla cremazione" rilasciato dalle Autorità Straniere competenti, in base alle norme dello Stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal Diritto internazionale privato (**Art. 81**). Le ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione. Ciascuna urna cineraria contiene le ceneri di un solo defunto e porta all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte. L'urna contenente le ceneri è consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione. Le ceneri possono essere tumulate, inumate, affidate per la custodia in abitazioni private o disperse (**Art. 82**). La tumulazione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Nei cimiteri comunali, nel rispetto della volontà del defunto, le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere collocate in cellette comunali a pagamento, in cellette ubicate in tomba privata oppure in loculi in cui sia presente o meno un feretro (purché le misure del manufatto lo consentano) nel numero massimo di due. Il servizio di tumulazione delle ceneri è a titolo oneroso (**Art. 83**). L'inumazione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile. Attraverso la presente bozza si propone di regolamentare la possibilità di prevedere apposite aree cimiteriali per l'inumazione delle urne cinerarie, mentre attualmente tale possibilità non è contemplata, essendo prevista la sola tumulazione. Si ritiene opportuno prevedere che nei cimiteri comunali, nel rispetto della volontà del defunto, le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere collocate singolarmente in apposite fosse di aree comunali a pagamento. Il servizio di inumazione delle ceneri è a titolo oneroso (**Art. 84**). L'**Art. 85** disciplina l'affidamento e la dispersione delle ceneri, la cui autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile. L'**Art. 86** disciplina la modalità di conservazione delle ceneri per la custodia in abitazioni private mentre l'**Art. 87** si occupa di

disciplinare, in base alle previsioni della L. 130/2001 e della L.R. Piemonte n. 20/2007, la dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Pinerolo. La dispersione nel territorio comunale è autorizzata a) nei cinerari comuni ed in apposite aree delimitate all'interno dei cimiteri cittadini; b) in aree private, fuori dal centro abitato ad una distanza di almeno 200 metri da qualsiasi insediamento, ottenuto il consenso scritto dei proprietari, con il divieto dei medesimi di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione. E' vietata la dispersione nei centri abitati e la dispersione in aria (al vento). Il cinerario comune è un manufatto destinato ad accogliere in forma indistinta le ceneri risultanti dalla cremazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ossa umane per volontà espressa in vita dal defunto o nel caso in cui i familiari non ne abbiano richiesta altra collocazione (**Art. 88**). Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, il Comune provvede ad annotare i dati anagrafici del defunto in un apposito spazio a ciò dedicato, all'interno dei cimiteri comunali. Gli oneri per la realizzazione dell'annotazione sono a carico dei richiedenti e sono corrisposti al momento della presentazione dell'istanza (**Art. 89**).

Il Titolo X, all'**articolo 90**, disciplina uso e funzioni della "sala del commiato", spazio presente nel cimitero urbano destinato alla celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato al feretro, nel rispetto della volontà del defunto e delle pari dignità di tutti i cittadini, chiarendo che l'uso della stessa viene concesso anche agli appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di idonei ambienti per tale scopo e che, a tal fine, è priva di simboli religiosi per accogliere i funerali di ogni confessione, ovvero atei. Per la tariffe d'uso si rimanda alla competenza della giunta.

Il Titolo XI, attraverso l'**Art. 91**, dispone che le tariffe dei corrispettivi e dei diritti relativi ai servizi mortuari, cimiteriali e di cremazione, nonché delle rispettive autorizzazioni amministrative, sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale e sono soggette ad adeguamento annuale in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT riferito al mese di novembre (indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati), con arrotondamento all' 0,50 euro superiore.

Il Titolo XII prevede le disposizioni finali e transitorie stabilendo che le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ovvero di quanto previsto da norme speciali di settore **(Art. 92)**. Viene disposto che Il regolamento comunale dei servizi mortuari e dei servizi cimiteriali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 25/01/1990 e s.m.i. è abrogato e sostituito dal presente **(Art. 93)**. Rinvia, per quanto non previsto dal presente regolamento, alle norme delle leggi nazionali e regionali, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili **(Art. 94)**. Stabilisce che, in attesa della predisposizione, all'interno dei cimiteri cittadini, di apposite aree destinate alla dispersione delle ceneri, le ceneri possono essere conferite nel cinerario comune ovvero temporaneamente affidate all'esecutore della dispersione sottoforma di affidamento temporaneo e che in attesa della predisposizione, all'interno dei cimiteri cittadini, di apposite aree per l'inumazione delle ceneri, le ceneri possono essere destinate in uno degli altri sistemi di sepoltura attualmente esistenti **(Art. 95)**. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della seconda pubblicazione che è effettuata per un periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune, come previsto dallo Statuto **(Art. 96)**.

Indice generale

TITOLO I.....	24
DISPOSIZIONI GENERALI.....	24
Art. 1.....	24
(Oggetto, principi e finalità del regolamento).....	24
Art. 2.....	24
(Funzioni comunali).....	24
Art. 3.....	25
(Competenze del Sindaco).....	25
Art. 4.....	26
(Competenze del Dirigente responsabile del Servizio Cimiteri).....	26
Art. 5.....	26
(Pubblicità degli atti e diritto di accesso).....	26
Art. 6.....	27
(Responsabilità).....	27
TITOLO II.....	27
SERVIZI CIMITERIALI.....	27
Art. 7.....	27
(Servizi gratuiti e a pagamento).....	27
Art. 8.....	28
(Dichiarazione di morte e formazione dell'atto di morte).....	28
Art. 9.....	28
(Autorizzazione all'inumazione o tumulazione del cadavere).....	28
Art. 10.....	29
(Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane).....	29
Art. 11.....	29
(Nati morti, feti e prodotti del concepimento).....	29
Art. 12.....	30
(Parti anatomiche riconoscibili).....	30
Art. 13.....	31
(Depositi di osservazione comunali).....	31
TITOLO III.....	32
FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....	32
Art. 14.....	32
(Caratteristiche e modalità di chiusura del feretro).....	32
Art. 15.....	32
(Definizione di trasporto funebre).....	32
Art. 16.....	33
(Disciplina dell'attività di trasporto funebre).....	33
Art. 17.....	34
(Trasporti funebri istituzionali).....	34
Art. 18.....	34
(Richiesta dell'autorizzazione al trasporto).....	34
Art. 19.....	35

(Consegna del feretro).....	35
Art. 20.....	35
(Trasporto funebre al luogo di sepoltura o al crematorio).....	35
Art. 21.....	35
(Trasporto funebre nel Comune).....	35
Art. 22.....	36
(L'autorizzazione al trasporto).....	36
Art. 23.....	36
(Tariffa per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre).....	36
Art. 24.....	36
(Osservanza delle disposizioni in materia di trasporto).....	36
TITOLO IV.....	37
DISPOSIZIONI GENERALI SUI CIMITERI.....	37
Art. 25.....	37
(Circoscrizioni cimiteriali).....	37
Art. 26.....	37
(Organizzazione interna dei cimiteri).....	37
Art. 27.....	38
(Piano Tecnico Cimiteriale).....	38
Art. 28.....	39
(Diritto di seppellimento nei cimiteri cittadini).....	39
Art. 29.....	40
(Apertura al pubblico dei cimiteri cittadini).....	40
Art. 30.....	40
(Norme di comportamento all'interno dei cimiteri).....	40
Art. 31.....	41
(Iscrizioni funerarie).....	41
Art. 32.....	41
(Lavori all'interno dei cimiteri comunali).....	41
Art. 33.....	41
(Proprietà dei manufatti).....	41
Art. 34.....	42
(Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione annuale dei defunti)	
.....	42
TITOLO V.....	42
UFFICI E PERSONALE ADDETTI AI SERVIZI MORTUARI E CIMITERIALI.....	42
Art. 35.....	43
(Competenze degli uffici comunali).....	43
Art. 36.....	43
(Servizio di custodia).....	43
TITOLO VI.....	44
SEPOLTURE.....	44
Art. 37.....	44
(Inumazioni).....	44
Art. 38.....	45

(Campi comuni).....	45
Art. 39.....	45
(Cippi).....	45
Art. 40.....	46
(Requisiti delle fosse).....	46
Art. 41.....	47
(Individualità della sepoltura).....	47
Art. 42.....	47
(Scadenza del periodo di inumazione).....	47
Art. 43.....	47
(Copritomba, lapidi, monumentini e coltivazione di fiori).....	47
Art. 44.....	48
(Caratteristiche e requisiti delle sepolture destinate a tumulazione).....	48
TITOLO VII.....	49
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	49
Art. 45.....	49
(Resti mortali).....	49
Art. 46.....	49
(Esumazioni ordinarie).....	49
Art. 47.....	50
(Esumazioni straordinarie).....	50
Art. 48.....	51
(Estumulazioni ed esumazioni alla scadenza della concessione).....	51
Art. 49.....	52
(Estumulazioni ed esumazioni prima della scadenza della concessione).....	52
Art. 50.....	53
(Ossario comune).....	53
Art. 51.....	54
(Rifiuti provenienti da esumazioni od estumulazioni..... e provenienti da altre attività cimiteriali).....	54
Art. 52.....	54
(Oggetti rinvenuti).....	54
TITOLO VIII.....	54
SEPOLTURE PRIVATE.....	54
Art. 53.....	55
(Tipologia delle sepolture private e delle concessioni).....	55
Art. 54.....	56
(Concessionari di sepolture individuali e tariffe).....	56
Art. 55.....	57
(Concessione di area per sepoltura privata individuale a sistema di inumazione).....	57
Art. 56.....	58
(Concessione di area per l'inumazione di un'urna cineraria).....	58
Art. 57.....	58
(Concessione di loculi).....	58

Art. 58.....	58
(Concessione di cellette ossario/cinerarie).....	58
Art. 59.....	59
(Ornamenti consentiti sui loculi e sulle cellette).....	59
Art. 60.....	59
(Aventi diritto alla tumulazione nei loculi oltre al beneficiario della concessione).....	59
Art. 61.....	60
(Rinnovo delle concessioni).....	60
Art. 62.....	60
(Retrocessioni).....	60
Art. 63.....	62
(Concessioni di sepolture private cinquantennali e a tempo indeterminato).....	62
Art. 64.....	62
(Concessioni di aree per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività).....	62
Art. 65.....	63
(Caratteristiche delle sepolture).....	63
Art. 66.....	64
(Diritto alla sepoltura nelle tombe di famiglia).....	64
Art. 68.....	65
(Divisioni e rinunce).....	65
Art. 69.....	66
(Decesso del concessionario).....	66
Art. 70.....	66
(Rinnovo delle concessioni).....	66
Art. 71.....	67
(Retrocessioni).....	67
Art. 72.....	68
(Retrocessione e contestuale riassegnazione).....	68
Art. 73.....	68
(Decadenza della concessione di sepolture private).....	68
Art. 74.....	69
(Sepolture di famiglia e per collettività a tempo indeterminato).....	69
Art. 75.....	70
(Sepolture private fuori dai cimiteri).....	70
Art. 76.....	70
(Sepolture provvisorie).....	70
Art. 77.....	71
(Sepoltura definitiva).....	71
Art. 78.....	71
(Inadempienza degli interessati).....	71
Art. 79.....	72
(Trasferimento cadaveri tumulati in via definitiva).....	72
TITOLO IX.....	72

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.....	72
Art. 80.....	72
(Autorizzazione alla cremazione).....	72
Art. 81.....	73
(Cremazione di stranieri).....	73
Art. 82.....	73
(Modalità di destinazione delle ceneri).....	73
Art. 83.....	74
(Tumulazione delle ceneri).....	74
Art. 84.....	74
(Inumazione delle ceneri).....	74
Art. 85.....	75
(Affidamento e dispersione delle ceneri).....	75
Art. 86.....	76
(Modalità di conservazione delle ceneri affidate per la custodia in abitazioni private).....	76
Art. 87.....	78
(Dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Pinerolo).....	78
Art. 88.....	80
(Cinerario comune).....	80
Art. 89.....	80
(Senso comunitario della morte).....	80
TITOLO X.....	81
SALA DEL COMMiato.....	81
Art. 90.....	81
(Sala del commiato pubblica).....	81
TITOLO XI.....	82
TARIFFE.....	82
Art. 91.....	82
(Tariffe relative ai servizi mortuari e cimiteriali).....	82
TITOLO XII.....	82
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	82
Art. 92.....	82
(Violazioni al presente regolamento).....	82
Art. 93.....	82
(Abrogazione).....	82
Art. 94.....	83
(Rinvio).....	83
Art. 95.....	83
(Norma transitoria).....	83
Art. 96.....	83
(Entrata in vigore).....	83

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto, principi e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.
2. Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della inumazione, della tumulazione o della cremazione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e delle prescrizioni del presente regolamento.
3. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

Art. 2

(Funzioni comunali)

1. Le funzioni comunali in materia di polizia mortuaria si distinguono in funebri, cimiteriali e di cremazione.
2. Le funzioni funebri comprendono la gestione dei depositi di osservazione e delle camere mortuarie, il trasporto funebre ed i trattamenti sul

cadavere connessi allo stesso trasporto, le operazioni materiali di inumazione e tumulazione.

3. Le funzioni cimiteriali riguardano l'esumazione, l'estumulazione, la traslazione dei feretri, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l'ampliamento dei cimiteri e dei relativi impianti, le concessioni cimiteriali.
4. Per le funzioni di cremazione si rinvia all'art. 80 e seguenti del presente regolamento.

Art. 3

(Competenze del Sindaco)

1. Spettano al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, ai sensi dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
2. Il Sindaco con ordinanza determina:
 - l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - l'orario per il trasporto dei cadaveri, i percorsi consentiti, le modalità di sosta delle auto funebri, il luogo e le modalità di sosta dei cadaveri in transito, nonché i giorni di interruzione dell'attività funebre tenendo conto della opportunità di non sospendere i servizi succitati per più di due giorni consecutivi.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al punto precedente il Sindaco si avvale della Azienda Sanitaria locale competente per territorio per la tutela degli interessi igienico-sanitari e dell'ARPA per quelli di tipo ambientale.

Art. 4

(Competenze del Dirigente responsabile del Servizio Cimiteri)

Il Dirigente responsabile del Servizio Cimiteri è competente alla stipula degli atti di concessione ed al rilascio delle autorizzazioni comunali in materia funeraria e cimiteriale disciplinate dal D.P.R. 285/1990 e dalla normativa regionale ed esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle norme di Legge e delle previsioni del presente Regolamento.

1. I servizi di polizia mortuaria sono gestiti nelle forme individuate dalla normativa vigente.

Art. 5

(Pubblicità degli atti e diritto di accesso)

1. Nell'Ufficio Cimiteri del Comune e nei cimiteri è esposta al pubblico copia del presente regolamento, consultabile anche sul sito internet del Comune, all'indirizzo www.comune.pinerolo.to.it
2. Nei cimiteri comunali sono conservati i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.
3. Nell'Ufficio Cimiteri del Comune sono conservati l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, tutti gli atti ed i documenti amministrativi inerenti lo svolgimento delle funzioni in materia funeraria e cimiteriale, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Cimiteri del Comune e nei cimiteri:

- a. l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso;
- b. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

Art. 6

(Responsabilità)

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione degli utenti.
2. Chiunque causa danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.

TITOLO II

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 7

(Servizi gratuiti e a pagamento)

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) i trasporti funebri istituzionali di cui all'articolo 17 del presente regolamento;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione, l'obitorio e la camera mortuaria dei cadaveri di persona indigente o di persona per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari o di

persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

- c) l'inumazione o la cremazione dei cadaveri di persona indigente o di persona per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - d) la fornitura della cassa mortuaria per i cadaveri di persona indigente o di persona per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - e) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - f) il conferimento delle ceneri nel cinerario comune disposto dal Comune (se tale azione è richiesta come dispersione delle ceneri va considerata servizio a pagamento);
3. La condizione di persona indigente è attestata dal Servizio Sociale competente per territorio.
4. Salvo i casi contemplati al comma 2 del presente articolo, i servizi comunali sono a pagamento secondo le tariffe stabilite e aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 8

(Dichiarazione di morte e formazione dell'atto di morte)

1. Ai sensi dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) la dichiarazione di morte da parte dei soggetti legittimati od il relativo avviso o notizia in caso di morte in ospedali o altre strutture sono, rispettivamente, rese o trasmesse all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso non oltre le ventiquattro ore dall'evento.
2. Per la registrazione dell'atto di morte l'Ufficiale dello Stato Civile osserva le prescrizioni degli artt. 71, 73 e 78 del D.P.R. 396/2000.

Art. 9

(Autorizzazione all'inumazione o tumulazione del cadavere)

1. In base all'art. 74 del D.P.R. 396/2000, ai fini del rilascio della autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, l'Ufficiale dello Stato Civile acquisisce il certificato rilasciato dal medico necroscopo a seguito di ispezione eseguita sul cadavere non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso.
- 2.
3. L'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione non può essere accordata se non siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo le ipotesi descritte agli artt. da 8 a 10 del D.P.R. 285/1990.
- 4.

Art. 10

(Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per l'adozione degli adempimenti di rispettiva competenza.
2. L'A.S.L. competente per territorio incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria, che, in caso di insussistenza di reato, rilascia il nulla osta per la sepoltura.
3. Sulla base del nulla osta rilasciato dalla Autorità Giudiziaria, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza l'inumazione, la tumulazione o, in caso di ossa umane, la collocazione nell'ossario comune.

Art. 11

(Nati morti, feti e prodotti del concepimento)

1. I nati morti sono assimilati ai cadaveri ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla inumazione, alla tumulazione ed al trasporto.

2. Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 285/1990 sono di competenza dell' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio le autorizzazioni per la sepoltura ed il trasporto:
 - a) dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti;
 - b) dei feti di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane;
 - c) dei prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane qualora i genitori ne abbiano richiesto l'accoglimento nel cimitero.

3. Nei casi previsti al comma 2 del presente articolo la domanda di seppellimento è presentata all'A.S.L. competente per territorio entro 24 ore dalla espulsione od estrazione del feto. L'istanza deve essere corredata di certificato medico da cui si evinca la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 12

(Parti anatomiche riconoscibili)

1. Per le parti anatomiche riconoscibili, così come definite dall'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179), spetta all'A.S.L. competente per territorio autorizzare il trasporto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. Il relativo onere è a carico della struttura sanitaria in cui è avvenuta l'amputazione.
2. Gli interessati possono, entro quarantotto ore dalla amputazione, scegliere la sepoltura o la cremazione della relativa parte anatomica con oneri a proprio carico.

Art. 13

(Depositi di osservazione comunali)

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzato dal Sindaco ovvero dalla Pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Le camere mortuarie dei cimiteri comunali possono essere utilizzate anche come depositi di osservazione in cui sono ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
4. Su parere del Responsabile del Servizio di Medicina Legale, il Sindaco potrà autorizzare l'ammissione in tali depositi di osservazione della salma di qualsiasi altra persona morta nel Comune.
5. Le salme delle persone morte presso gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, i collegi ed in genere gli istituti che hanno dormitori in comune per i loro ospiti devono essere trasportate, dopo la visita necroscopica, ai depositi di osservazione istituiti negli stabilimenti stessi.
6. Nei depositi di osservazione le salme sono deposte su appositi letti o tavoli e potranno essere vegliate dai parenti o da persone autorizzate dal responsabile della custodia del Cimitero.
7. Nei depositi di osservazione la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, può essere esercitata

con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

TITOLO III

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14

(Caratteristiche e modalità di chiusura del feretro)

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in un feretro.
2. Le caratteristiche del feretro devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e dalle disposizioni regionali in materia, a seconda della sepoltura a cui è destinato.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. Trascorso il periodo di osservazione secondo le prescrizioni di legge e composto il cadavere nel feretro, questo deve essere chiuso nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme nazionali e regionali in materia.
5. L'accertamento dei requisiti di idoneità dei feretri è effettuato dall'addetto alla chiusura.

Art. 15

(Definizione di trasporto funebre)

1. Per trasporto funebre s'intende il trasferimento di cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri.
2. Il trasporto funebre comprende: il trasferimento del cadavere, delle ceneri o dei resti mortali dal luogo del decesso o di rinvenimento

- all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio sanitario, alle strutture del commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio mediante l'utilizzo di mezzi idonei a ciò destinati e del personale necessario.
3. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta ed il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
 4. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 e dal Regolamento regionale dell'8 agosto 2012 n. 7/R.
 5. Per l'esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
 6. I trasporti funebri sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 16

(Disciplina dell'attività di trasporto funebre)

Il Comune disciplina attraverso apposito provvedimento del Sindaco, le modalità d'esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) l'orario di svolgimento dei servizi;
- b) l'orario di arrivo nei cimiteri;
- c) i giorni di sospensione dell'attività funebre.

L'incaricato del trasporto è tenuto ad effettuare in modo continuativo il trasporto e l'accompagnamento del feretro dal luogo di conferimento/prelievo al cimitero di destinazione.

Il trasporto di resti mortali e ceneri, fermo restando quanto disposto agli art. 24, 27, 28, 29 del D.P.R. 285/1990, non è soggetto alle misure precauzionali stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 17

(Trasporti funebri istituzionali)

1. Sono servizi istituzionali, e perciò sono a carico del Comune che può affidarli alle imprese in possesso dei requisiti di legge previsti dalla L.R. n. 15/2011 e dal regolamento n. 7/R/2012, in conformità alla normativa vigente, i seguenti trasporti funebri:
 - a) recupero e trasporto di salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.;
 - b) recupero e trasporto di salme di persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione su segnalazione dell'Autorità giudiziaria;
 - c) recupero e trasporto di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d) trasporto di cadaveri destinati a seppellimento in tombe di comunità;
 - e) trasporto dal cimitero di seppellimento alla sala di autopsia se posta fuori dal cimitero medesimo, dei cadaveri dissepoliti per ordine dell'Autorità giudiziaria in pendenza di giudizio penale;
 - f) trasporto al cimitero, o in caso di cremazione, al crematorio e poi al cimitero, di cadavere di persona indigente o di persona per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari.

Art. 18

(Richiesta dell'autorizzazione al trasporto)

1. Le richieste per l'autorizzazione al trasporto della salma devono essere rivolte all'Ufficio dello Stato Civile all'atto della notifica della morte da parte dei congiunti del defunto o dei direttori degli ospedali o dei Capi delle convivenze cui apparteneva il defunto o, in ogni caso, da persona da essi incaricata.

2. La scelta dell'impresa, fra quelle aventi i requisiti di legge, è libera. Il committente, contestualmente al pagamento dei diritti cimiteriali, comunica all'Ufficio di Stato Civile il nome o la ragione sociale dell'impresa scelta, che viene riportato nel permesso di seppellimento.

Art. 19

(Consegna del feretro)

1. I feretri che si trovano nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria sono consegnati dall'addetto alla custodia del cimitero all'incaricato del trasporto.
2. Il permesso di seppellimento ed ad ogni altro eventuale documento occorrente deve essere ritirato dall'addetto al trasporto presso l'Ufficio di Stato Civile.
3. L'incaricato del trasporto è responsabile della consegna del feretro a destinazione, unitamente alla documentazione relativa.
4. Durante il trasporto della salma è data facoltà di procedere a passo d'uomo dal luogo del decesso o dal luogo di ricezione del feretro alla chiesa o al tempio e, nel caso di funerali civili, dal luogo del decesso o di ricezione del feretro al cimitero.

Art. 20

(Trasporto funebre al luogo di sepoltura o al crematorio)

1. Consiste nel trasferimento del feretro dal luogo di decesso, dall'obitorio o dal deposito di osservazione ed arrivo a cassa chiusa al luogo di onoranze funebri, alla sala per il commiato, al cimitero o al crematorio.

Art. 21

(Trasporto funebre nel Comune)

1. Ogni salma deve essere trasportata, su indicazione del Servizio Cimiteri del Comune, nel cimitero comunale competente per circoscrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del presente regolamento.

Art. 22

(L'autorizzazione al trasporto)

1. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Dirigente competente o suo delegato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., contestualmente all'autorizzazione al seppellimento di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile.
2. Fanno eccezione:
 - a) i trasporti di prodotti abortivi e di feti di cui all'art. 7, comma 2, del D.P.R. 285/1990 per i quali è competente l'Autorità Sanitaria Locale competente per territorio;
 - b) il trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati per i quali è competente la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato al trasporto ed una al Sindaco.
3. I documenti che autorizzano i trasporti funebri, consegnati agli incaricati dei trasporti, devono essere da questi consegnati all'addetto alla custodia dei cimiteri comunali competenti a ricevere la salma.

Art. 23

(Tariffa per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre)

1. Le imprese esercenti il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale sono tenute al pagamento di una tariffa per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, da versare al Comune di Pinerolo.
2. Le somme da corrispondere sono determinate dalla Giunta Comunale, anche con differenziazione a seconda che si tratti di trasporti funebri interamente svolgentisi nell'ambito del territorio comunale o interessanti anche altri comuni, oppure all'estero.

Art. 24

(Osservanza delle disposizioni in materia di trasporto)

1. L'impresa incaricata del trasporto è tenuta alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia ed in particolare del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e s.m.i, del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e s.m.i, della L.R. 15/2011, del Regolamento regionale n. 7/R/2012 e del presente Regolamento

Comunale di Polizia Mortuaria nonché di ogni altra disposizione che l'Amministrazione ritenesse di emanare ai fini del miglioramento del servizio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SUI CIMITERI

Art. 25

(Circoscrizioni cimiteriali)

1. Le circoscrizioni cimiteriali sono stabilite secondo la seguente suddivisione territoriale con riferimento al piano topografico del censimento 1971:
 - a) Cimitero Urbano: centro abitato di Pinerolo;
 - b) Cimitero di Abbadia Alpina: ex frazione di Abbadia Alpina;
 - c) Cimitero di Baudenasca: ex frazione di Baudenasca;
 - d) Cimitero di Riva: ex frazione di Riva;
 - e) Cimitero di Talucco: frazione di Talucco.

Art. 26

(Organizzazione interna dei cimiteri)

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo di tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per bambini (minori di anni 10) devono essere conformi alle disposizioni di legge ed alle disposizioni di cui all'articolo 40 del presente regolamento.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Il Piano Tecnico Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura.

Art. 27

(Piano Tecnico Cimiteriale)

1. Il Piano Tecnico Cimiteriale viene adottato dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto agli artt. da 54 a 59 del D.P.R. n. 285/90. Nel Piano Tecnico Cimiteriale viene programmato e disciplinato, con riferimento ad un periodo di trenta anni, lo sviluppo dei cimiteri, tenuto conto:

- a) del Piano regolatore generale e della pianificazione territoriale regionale;
- b) della valutazione delle prevedibili evoluzioni nel tempo delle domande delle differenti pratiche funerarie (inumazione, tumulazione, cremazione) o di differenti tipologie di sepolcri.

2. Il Piano Tecnico Cimiteriale determina le varie tipologie di sepoltura, nonché le relative caratteristiche tecniche e strutturali, con la finalità di garantire il minore impatto sull'ambiente.

3. I cimiteri sono delimitati da recinzione ed isolati dall'abitato mediante le zone di rispetto, definite dal Piano regolatore generale ai sensi dell'art. 338 del T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, tenuto conto dei seguenti fattori:

- a) le esigenze di ampliamento degli impianti cimiteriali in relazione ai sistemi di sepoltura ed al relativo andamento nel tempo;
- b) la dotazione necessaria di strutture e di parcheggi per gli utenti;
- c) il rispetto delle attività di culto.

Art. 28

(Diritto di seppellimento nei cimiteri cittadini)

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, qualora non ne venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone decedute fuori dal territorio del Comune ma aventi avuto in esso, in vita, la residenza;
 - c) i nati morti, i prodotti del concepimento, i prodotti abortivi, le parti anatomiche riconoscibili amputate provenienti dalla struttura sanitaria;
 - d) i cadaveri delle persone nate nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza ed indipendentemente dal luogo del decesso;
 - e) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra elencate;
 - f) i cadaveri di persone che hanno il coniuge o il convivente "more uxorio", ovvero parenti od affini entro il 1° grado di parentela residenti nel Comune;
 - g) i cadaveri delle persone che indipendentemente dai requisiti dei punti precedenti hanno il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali;
2. I cadaveri sono ricevuti nel cimitero comunale che risulta competente per circoscrizione rispetto al luogo in cui è avvenuta la morte per i non residenti, rispetto al luogo di ordinaria abitazione avuta in vita dalla persona per i residenti, rispetto al luogo di residenza del coniuge o del convivente "more uxorio", dei parenti o degli affini entro il 1° grado di parentela per i cadaveri di cui alla lettera f) del comma 1.
3. E' data facoltà di richiedere il trasporto in un cimitero che non è quello competente per circoscrizione quando il defunto abbia diritto al seppellimento in una sepoltura privata o abbia avuto in vita residenza nella circoscrizione del cimitero nel quale si chiede il seppellimento.

Art. 29

(Apertura al pubblico dei cimiteri cittadini)

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stabilito con provvedimento generale del Sindaco, in relazione alle esigenze locali ed alle stagioni.
2. Il Sindaco può ordinare che i cimiteri rimangano chiusi quando particolari condizioni o esigenze pregiudichino la regolarità della loro custodia.
3. L'orario deve essere esposto agli ingressi dei cimiteri e nell'Ufficio Cimiteri del Comune.
4. All'ingresso principale di ogni cimitero sono affissi gli avvisi riguardanti i servizi cimiteriali.

Art. 30

(Norme di comportamento all'interno dei cimiteri)

1. All'interno dei cimiteri è vietato:
 - a) l'ingresso dei minori di anni 12, se non accompagnati da adulti;
 - b) l'ingresso di tutte quelle persone il cui abito o comportamento contrasti con la pietà del luogo;
 - c) l'ingresso degli automezzi, delle vetture, dei carri o delle biciclette, dei cani e degli altri animali, anche se condotti a mano;
 - d) fumare, questuare e tenere contegno scorretto;
 - e) arrecare guasti o sfregi ai muri, alle cancellate, alle lapidi, ai monumenti, alle aiuole, ai fiori e ad ogni altro manufatto;
 - f) distribuire o deporre materiale pubblicitario.
2. Si intendono esclusi dal divieto di cui al comma 1, i cani che accompagno ciechi ed ipovedenti, i mezzi di trasporto per servizi o lavori da effettuarsi nei cimiteri. Sono altresì esclusi da tale divieto i mezzi di ditte florivivaistiche che operano il trasporto di fiori e ornamenti destinati alle sepolture cimiteriali, purché tale servizio venga effettuato con mezzi di

trasporto leggero. La predetta esclusione decade nei giorni 1 e 2 novembre di ciascun anno.

3. Le persone che non osservino tali divieti sono allontanate dal personale addetto alla custodia dei cimiteri e da ogni agente della forza pubblica e dovranno provvedere al risarcimento dei danni materialmente arrecati.
4. Il personale di servizio deve controllare la liceità dell'introduzione e dell'asportazione di materiali da chiunque posseduti all'atto dell'entrata o dell'uscita dai cimiteri.

Art. 31

(Iscrizioni funerarie)

1. Il testo delle iscrizioni da eseguirsi su lapidi o su segni funerari appartenenti a sepolture comuni o private non deve urtare la pubblica sensibilità. Il Comune può ordinare la cancellazione di epigrafi ritenute non conformi a tale criterio.

Art. 32

(Lavori all'interno dei cimiteri comunali)

1. Nei cimiteri comunali nessun lavoro di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, di restauro, di ristrutturazione o di modifica dei manufatti, di tinteggiatura e di verniciatura, di posa di lapidi, croci, monumenti o di ogni altro segno funerario può essere effettuato senza la necessaria autorizzazione o permesso rilasciato dall'autorità comunale, da esibire al personale addetto alla custodia, qualora richiesto.
2. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate sotto l'osservanza delle disposizioni concernenti i vari tipi di sepoltura e con le specifiche clausole prescritte dai competenti uffici comunali.
3. I lavori relativi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte e di estetica, secondo le modalità e le misure stabilite nel presente regolamento e dal piano tecnico cimiteriale.

Art. 33

(Proprietà dei manufatti)

1. Le lapidi, le croci, i monumenti ed ogni altro manufatto o segno funerario ed in genere ogni materiale attinente alle costruzioni erette su sepolture comuni o private:
 - a) rimosso dalla sua sede in occasione della scadenza o dell'abbandono delle concessioni;
 - b) presente sull'area la cui concessione è scaduta, revocata o decaduta, passano in proprietà del Comune.
2. Il Settore Urbanistica ed il settore Patrimonio:
 - a) individuano il materiale di pregio da utilizzare per abbellimento dei cimiteri e quello di solo valore commerciale da alienare secondo il valore di mercato mediante gara pubblica, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore;
 - b) determinano il valore dei manufatti presenti sulle aree da assegnare in concessione d'uso.

Art. 34

(Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione annuale dei defunti)

1. Per la ricorrenza dell'annuale commemorazione dei defunti, salvo speciale autorizzazione del Servizio Cimiteri, sentito il Settore Lavori Pubblici, a decorrere dal 27 ottobre di ciascun anno e fino al 4 novembre, non sarà consentita, all'interno dei cimiteri, l'esecuzione di lavori da parte di privati.
2. Per le costruzioni in corso si dovrà provvedere affinché l'opera sospesa non comporti ingombro nè presenti aspetto indecoroso.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE ADDETTI AI SERVIZI MORTUARI E CIMITERIALI

Art. 35

(Competenze degli uffici comunali)

1. I servizi cimiteriali in generale sono di competenza del Servizio cimiteri del Comune.
2. I compiti attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali sono di competenza del Settore Lavori Pubblici. Il Settore Lavori pubblici provvede inoltre alle operazioni di dimensionamento, tracciatura e numerazione dei riquadri di suddivisione delle aree cimiteriali a sistema di inumazione.
3. I compiti attinenti agli aspetti urbanistici dei cimiteri, dalla redazione del Piano Tecnico Cimiteriale, al rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni edilizie ed alla riscossione dei relativi diritti sono di competenza del settore Urbanistica.
4. I servizi relativi all'ordine ed alla vigilanza sanitaria dei cimiteri sono espletati dal Servizio Cimiteri del Comune e dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, secondo le rispettive competenze.

Art. 36

(Servizio di custodia)

1. Il servizio di custodia è garantito dal Comune che può gestirlo mediante affidamento a soggetti terzi, secondo le modalità previste dalle norme di legge in materia.
2. L'addetto alla custodia, quale responsabile, in generale, dell'ordine del cimitero deve svolgere tutte le mansioni attinenti ai servizi mortuari e cimiteriali attribuite alla sua competenza dalle leggi e dal presente regolamento e riferire agli uffici comunali competenti dei servizi in oggetto.
3. In particolare, l'addetto alla custodia deve:
 - a) curare la scrupolosa tenuta dei registri prescritti dalle leggi vigenti in materia;
 - b) tenere le chiavi di tutte le porte di accesso e quelle dei locali di servizio;

- c) provvedere all'apertura ed alla chiusura delle porte di accesso secondo l'orario stabilito e vigilare l'accesso al cimitero;
- d) ricevere i feretri contenenti i cadaveri o resti di cadaveri destinati a sepolture nel cimitero o consentire l'uscita in base alle prescritte autorizzazioni;
- e) disporre e vigilare sulle operazioni di seppellimento, di esumazione ed estumulazione e collaborare, se richiesto, con i sanitari che eseguono le autopsie per quanto possa occorrere, compatibilmente con le sue mansioni;
- f) accertare che l'esecuzione dei lavori, la posa dei segni funerari o di quanto altro previsto dai precedenti articoli sia debitamente autorizzata;
- g) perlustrare i cimiteri;
- h) curare la ricezione in camera mortuaria, in qualsiasi momento, delle salme di persone decedute per causa accidentale o violenta sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero decedute in abitazioni inidonee a consentire il prescritto periodo di osservazione.

TITOLO VI

SEPOLTURE

CAPO I

INUMAZIONI

Art. 37

(Inumazioni)

1. L'inumazione consiste nel collocamento del feretro o di un'urna in fossa scavata nella terra.
2. Le sepolture per le inumazioni possono essere effettuate nei campi comuni, per la durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, o in aree avute in concessione, per una durata superiore a 10 (dieci) anni.

Art. 38

(Campi comuni)

1. Le aree dei campi comuni si distinguono in campi per adulti e campi per bambini (minori di anni 10).
2. Il turno di rotazione delle inumazioni nei campi comuni è decennale. Tuttavia esso può essere protratto dal Comune, coerentemente con la programmazione dei servizi cimiteriali e quando il numero delle fosse a disposizione lo consenta.
3. L'utilizzazione delle fosse dei campi comuni, tanto per adulti quanto per bambini, deve farsi ordinatamente campo per campo. Pertanto non potranno essere eseguite inumazioni in un campo sino a che non sia stata utilizzata ogni disponibilità del campo precedente nel turno di rotazione.
4. Nei campi comuni vengono inumati tutti quei cadaveri, resti mortali e parti di essi per i quali non sia stata disposta una sepoltura privata.

Art. 39

(Cippi)

1. Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da un cippo, fornito e posizionato dal Comune, recante l'indicazione del numero progressivo della sepoltura, le generalità del defunto e l'anno di seppellimento.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba o di un monumentino, come meglio dettagliato nel successivo articolo 43.
3. Nel caso contemplato al punto 2, l'eventuale rimozione del cippo, già apposto dal comune, è soggetta da parte del richiedente al rimborso della spesa sostenuta per il posizionamento e la successiva rimozione dello stesso, nonché del costo della targa recante le generalità del defunto e l'anno del seppellimento.
4. L'installazione delle lapidi e del copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 40

(Requisiti delle fosse)

1. I requisiti delle fosse destinate all'inumazione, sia nei campi comuni che nelle aree destinate alle sepolture private sono disciplinati dal Regolamento regionale n. 7/R/2012 e s.m.i.
2. Ogni fossa per l'inumazione di cadaveri ha una profondità non inferiore a 2 metri dal piano di superficie del cimitero. Ogni fossa per l'inumazione di nati morti, di prodotti del concepimento, di prodotti abortivi e di parti anatomiche riconoscibili ha una profondità di almeno m. 0,70 dal piano di superficie del cimitero.
3. Le fosse per l'inumazioni di cadaveri di persone adulte debbono avere nella parte più profonda la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
4. Le fosse per l'inumazioni di cadaveri di bambini (minori di anni 10) debbono avere nella parte più profonda la lunghezza di m. 1,50 e la larghezza di m. 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
5. Le fosse destinate all'inumazione dell'urna hanno le seguenti dimensioni: max 0,40 mt. in lunghezza, max 0,40 mt. in larghezza. La distanza tra le fosse non deve essere inferiore a mt. 0,40 da ogni lato. Tra il coperchio dell'urna ed il piano di superficie del cimitero deve intercorrere uno strato di terra di spessore non inferiore a mt. 0,30 e non superiore a mt. 0,50.
6. Le fosse per l'inumazione di nati morti, di prodotti del concepimento e di prodotti abortivi debbono avere nella parte più profonda la lunghezza di m. 0,50 e la larghezza di m. 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
7. Le fosse per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili debbono avere nella parte più profonda la lunghezza di m. 0,50 e la larghezza di m. 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 41

(Individualità della sepoltura)

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in un feretro ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, ad eccezione delle deroghe di legge.

Art. 42

(Scadenza del periodo di inumazione)

1. Il Comune dà avviso, mediante pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet istituzionale ed agli ingressi dei cimiteri, della scadenza del periodo di inumazione dei cadaveri sepolti nei campi comuni e nelle aree per sepolture private.
2. Scaduto il periodo di inumazione il Comune procede all'esumazione dei resti, disciplinata dall'articolo 46 del presente regolamento.
3. L'avviso di cui al punto 1 viene affisso almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esumazione.

Art. 43

(Copritomba, lapidi, monumentini e coltivazione di fiori)

1. Sulle fosse delle sepolture individuali a sistema di inumazione, sia nei campi comuni che nelle aree destinate alle sepolture private, è consentita la collocazione di copritomba, lapidi, monumentini e simili, aventi le seguenti dimensioni:

Fosse adulti: copritomba: lunghezza cm. 160, larghezza cm. 60. altezza da 20 a 30 cm.; lapidi od altri segni funerari: altezza da cm. 70 a cm. 90, compreso il copritomba.

Fosse bambini (minori di anni 10): copritomba: lunghezza cm. 100, larghezza cm. 40, altezza da 15 a 25 cm.; lapidi od altri segni funerari: altezza da cm. 50 a cm. 70, compreso il copritomba.

Fosse per urne cinerarie: targa in materiale lapideo di dimensioni 15 cm x 15 cm e 4 cm di spessore, da collocarsi sul terreno sopra l'urna e recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

2. Al fine di assicurare la stabilità dei manufatti, può essere autorizzato l'interramento, trasversalmente al tumulo, di due travi in pietra o in

cemento, aventi sezione non superiore a cm. (15,00 x 8,00) e lunghezza massima di cm. 120 per le fosse adulti e di cm. 80 per le fosse bambini.

3. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione alla collocazione di monumentini, lapidi, copritomba e simili devono essere presentate al settore urbanistica del Comune entro 90 (novanta) giorni dalla data di inumazione dei feretri e le relative opere devono essere eseguite, a pena di decadenza, entro 180 (centottanta) giorni successivi alla data dell'autorizzazione, fermo restando che detto tempo decorre comunque non prima che siano trascorsi 120 (centoventi) giorni dal seppellimento del cadavere, prima dei quali nessuna opera può essere eseguita, al fine di consentire il naturale assestamento del terreno. Il rilascio di detta autorizzazione è soggetto al pagamento di un diritto fisso stabilito dalla Giunta comunale ed aggiornato annualmente.
4. Sulle aree delle sepolture in concessione è consentita la coltivazione di fiori, di arbusti e di altre specie vegetali, purché costantemente tenute in ordine e ad altezza non superiore a cm. 40.

CAPO II

TUMULAZIONI

Art. 44

(Caratteristiche e requisiti delle sepolture destinate a tumulazione)

1. La tumulazione consiste nella deposizione del feretro o di un'urna in un manufatto nel quale i processi di conservazione del cadavere prevalgono su quelli di trasformazione.
2. Le sepolture per tumulazioni sono private e sono realizzate secondo le norme tecniche stabilite dalla legge regionale ed in particolare secondo il Regolamento regionale n. 7/R /2012.
3. Le sepolture per tumulazioni tanto fuori terra quanto entro terra possono essere a più piani sovrapposti a condizione però che i feretri possano essere introdotti ed estratti da ogni loculo o nicchia senza che occorra rimuovere alcun altro feretro.

TITOLO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45

(Resti mortali)

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254, si definiscono resti mortali il risultato della incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione decorso il periodo ordinario decennale di inumazione o ventennale di tumulazione.

Art. 46

(Esumazioni ordinarie)

1. Sono disciplinate dagli artt. 82 ed 85 del D.P.R. n. 285/90 e consistono nel liberare la fossa scavata nella terra dai resti del cadavere che vi era stato sepolto, dopo un decennio dalla inumazione. Sono regolate dal Sindaco con apposite ordinanze, che disciplinano le date di avvio ed i tempi delle operazioni, le modalità per informare preventivamente i parenti, la destinazione delle ossa che vi si rinvencono. Le operazioni di esumazione ordinaria non necessitano di autorizzazione dirigenziale e vengono eseguite previo avviso al pubblico, affisso sul sito internet del Comune, all'Albo pretorio ed agli ingressi del cimitero almeno tre mesi prima della loro effettuazione. Le fosse, una volta liberate, vengono utilizzate per nuove inumazioni.
2. Qualora all'esito delle operazioni di esumazione il responsabile del servizio di custodia accerti che la mineralizzazione dei resti è incompleta è possibile:
 - il mantenimento nella fossa originaria;
 - la reinumazione in apposito reparto del cimitero;
 - la cremazione.
2. In caso di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione il periodo di reinumazione o di permanenza nella fossa originaria è di cinque anni.

3. Il Sindaco, con ordinanza di cui al comma 1, può prevedere che non siano effettuate le operazioni di esumazione ordinaria nei periodi di luglio ed agosto qualora vengano registrate temperature più elevate della media stagionale. Le esumazioni ordinarie non sono eseguite nella settimana antecedente alla Commemorazione dei defunti.
4. Le operazioni di esumazione ordinaria sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.
5. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell'ossario comune, previsto dall'articolo 50 del presente regolamento. Tuttavia coloro che hanno interesse, prima che avvenga l'esumazione, possono richiederne la consegna con domanda scritta, al fine di depositarle in apposite cellette ossario avute in concessione o in altre sepolture private a sistema di tumulazione.
6. Verificandosi la richiesta di cui al comma 5, il richiedente dovrà corrispondere al Comune il pagamento dei relativi diritti secondo la tariffa in vigore al momento della richiesta.
7. La richiesta di consegna delle ossa può essere avanzata, sia pure verbalmente, anche al momento dell'effettiva esumazione. In questo caso verrà redatto un verbale ed il pagamento dei diritti di cui al comma 6 verrà maggiorato del 10%.

Art. 47

(Esumazioni straordinarie)

1. Sono regolate dagli artt. 83 ed 84 del D.P.R. 285/90 e si differenziano dalle operazioni di esumazione ordinaria in quanto eseguite prima della scadenza del periodo ordinario di dieci anni dalla inumazione nei seguenti casi:
 - a) per ordine della Autorità Giudiziaria;
 - b) a richiesta del concessionario o della maggioranza degli aventi diritto, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero;

c) a richiesta del concessionario o della maggioranza degli aventi diritto, per procedere alla cremazione.

2. Sono autorizzate dal Dirigente competente ed eseguite alla presenza del custode.
3. Qualora venga richiesto il trasferimento ad altro cimitero o debba essere eseguita la cremazione presso un impianto situato in altro Comune viene autorizzato anche il trasporto.
4. Ad esclusione di quelle disposte a richiesta della Autorità Giudiziaria, che non sono sottoposte a vincoli o condizioni, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
5. Le operazioni di esumazione straordinaria sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.
6. Qualora gli interessati non richiedano la collocazione delle ossa esumate in cellette ossario o in altra sepoltura privata a sistema di tumulazione, le stesse verranno raccolte e depositate nell'ossario comune previsto dal presente regolamento.

Art. 48

(Estumulazioni ed esumazioni alla scadenza della concessione)

1. Le estumulazioni sono disciplinate dall'art. 86 del D.P.R. 285/90 e consistono nel liberare i tumuli dai feretri ivi contenuti alla scadenza del periodo della concessione a tempo determinato. Nelle concessioni private ad uso perpetuo, ossia stipulate prima del 10/02/1976, possono essere eseguite solo qualora sia necessario trasferire i feretri ad altra tumulazione.
2. Le esumazioni consistono nel liberare le fosse dai feretri ivi contenuti alla scadenza del periodo della concessione a tempo determinato.

3. Sono regolate dal Sindaco, con apposite ordinanze, che indicano i tempi delle operazioni, le modalità per informare i parenti, la destinazione dei resti.
4. I feretri estumulati, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, sono soggetti all'obbligo di inumazione, dopo che sia stata praticata una apertura nella cassa metallica per consentire la ripresa dei processi di mineralizzazione. Nell'eseguire tali operazioni, ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. 285/90 che opera uno specifico richiamo all'art. 410 del codice penale, e' assolutamente vietato eseguire interventi di riduzione del cadavere. Il periodo ordinario di inumazione, della durata di 10 anni può essere ridotto a 5 anni qualora la tumulazione sia stata superiore a 20 anni.
5. Qualora il responsabile del servizio di custodia accerti la completa mineralizzazione, non viene praticato il periodo di inumazione ed le ossa possono essere depositate nell'ossario comune, previsto dall'articolo 50 del presente regolamento. Tuttavia, coloro che hanno interesse, prima che avvenga l'estumulazione, possono richiederne la consegna con domanda scritta, al fine di depositarle in apposite cellette ossario avute in concessione o in altre sepolture private a sistema di tumulazione.
6. Verificandosi la richiesta di cui al comma 4, il richiedente dovrà corrispondere al Comune il pagamento dei relativi diritti secondo la tariffa in vigore al momento della richiesta.
7. La richiesta di consegna delle ossa può essere avanzata, sia pure verbalmente, anche al momento dell'effettiva estumulazione. In questo caso verrà redatto un verbale ed il pagamento dei diritti di cui al comma 5 verrà maggiorato del 10%.

Art. 49

(Estumulazioni ed esumazioni prima della scadenza della concessione)

1. Le estumulazioni possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 285/90, dal Dirigente competente prima della scadenza della concessione ed in qualunque mese dell'anno per ordine della Autorità Giudiziaria o a richiesta del concessionario o della maggioranza degli

aventi diritto che intendano traslare il feretro o far eseguire la cremazione.

2. Le esumazioni possono essere autorizzate dal Dirigente competente prima della scadenza della concessione ed in qualunque mese dell'anno per ordine della Autorità Giudiziaria o a richiesta del concessionario o della maggioranza degli aventi diritto che intendano traslare il feretro o far eseguire la cremazione.
3. Qualora non si proceda alla cremazione, si provvederà alla ritumulazione in altra sede o alla inumazione per un periodo di 10 anni, abbreviabile a 5 anni qualora la tumulazione abbia avuto una durata superiore a 20 anni.
4. La verifica della perfetta tenuta del feretro e della trasferibilità dello stesso senza alcun pregiudizio per la salute pubblica è eseguito dagli incaricati dell' Impresa o Società di onoranze funebri alla presenza del responsabile del Servizio di custodia o di personale dallo stesso appositamente incaricato.
5. Il trasporto del feretro ad altro cimitero o al crematorio deve essere autorizzato. Al suddetto titolo deve essere allegato un nuovo verbale di chiusura del feretro in caso di sostituzione della cassa originaria.

Art. 50

(Ossario comune)

1. E' un manufatto destinato ad accogliere in forma promiscua le ossa:
 - a) raccolte nel corso delle operazioni di esumazione od estumulazione nel caso di concessioni a tempo determinato, quando i familiari non intendano provvedere ad altra destinazione delle stesse;
 - b) rinvenute nei casi di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/90.
2. Le ossa sono sottratte alla vista del pubblico e conservate in perpetuo. In caso di saturazione viene predisposto un altro ossario o ampliato quello esistente.

Art. 51

(Rifiuti provenienti da esumazioni od estumulazioni
e provenienti da altre attività cimiteriali)

1. Secondo quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. e) ed f), del D.P.R. 254/03, i rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione, nonché quelli derivanti da altra attività cimiteriali, esclusi i resti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi.
2. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 si seguono i principi indicati nel D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché la disciplina dettata dal D.P.R. 254/03. Gli stessi devono essere smaltiti in contenitori distinti dai rifiuti cimiteriali non provenienti dalle attività di estumulazione/esumazione.

Art. 52

(Oggetti rinvenuti)

1. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali del defunto rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione od estumulazione sono riconsegnati agli aventi diritto previa redazione di apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Servizio Cimiteri dell'Ente. Qualora non vengano richiesti da parte dei soggetti suindicati entro 12 mesi entrano nella disponibilità del Comune che potrà anche alienarli. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

TITOLO VIII

SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I

TIPOLOGIE

Art. 53

(Tipologia delle sepolture private e delle concessioni)

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Tecnico Cimiteriale di cui all'art. 27, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. La tipologia delle sepolture private previste nei cimiteri comunali e delle relative concessioni consiste in:
 - Concessioni temporanee di aree per sepolture private individuali a sistema di inumazione, per la durata di anni 30, salvo rinnovo per uguale periodo fino alla durata massima di 90 anni;
 - Concessioni temporanee di aree per l'inumazione di urna cineraria per la durata di anni 30, salvo rinnovo per uguale periodo fino alla durata massima di 90 anni;
 - Concessioni temporanee di loculi, per la durata di anni 30, salvo rinnovo per uguale periodo fino alla durata massima di 90 anni;
 - Concessioni temporanee di cellette individuali, per la custodia di resti ossei e di ceneri per la durata di anni 99, salvo rinnovo per pari periodo;
 - Concessioni temporanee di cellette collettive, per la custodia di resti ossei e di ceneri per la durata di anni 99, salvo rinnovo per pari periodo;
 - Concessioni temporanee di aree per la realizzazione di sepolture di famiglia e per collettività a sistema di inumazione e/o tumulazione per la durata di anni 99, salvo rinnovo per pari periodo;
 - Concessioni temporanee di manufatti destinati a tombe di famiglia e per collettività a sistema di inumazione e/o tumulazione per la durata di anni 99, salvo rinnovo per pari periodo.
3. La concessione di cui al presente articolo dà diritto all'uso dell'area e/o del manufatto, è vincolata ai beneficiari indicati nella concessione e non può essere né destinata, né trasferita a terzi da parte del concessionario. Gravano sul richiedente l'imposta di bollo e tutte le spese contrattuali.

4. La concessione in uso delle sepolture private è fatta mediante apposito atto stipulato fra il Comune di Pinerolo ed i richiedenti in esecuzione e con l'osservanza delle norme del presente regolamento, previo pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla Giunta comunale.
5. La durata delle concessioni è temporanea ed in conformità a quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), ora abrogato dall'art. 108 del D.P.R. n. 285/1990, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
6. Il pagamento dei corrispettivi di concessione per sepoltura privata conferisce al concessionario solo il diritto d'uso temporaneo, che consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

CAPO II

SEPOLTURE INDIVIDUALI

Art. 54

(Concessionari di sepolture individuali e tariffe)

1. Le concessioni per sepolture individuali a sistema di inumazione e tumulazione in loculo possono essere accordate:
 - a) per beneficiari già deceduti al momento della presentazione dell'istanza da parte del concessionario;
 - b) per beneficiari ancora in vita, che, al momento della richiesta, abbiano compiuto i 70 anni di età;

- c) per beneficiario ancora in vita che sia stato coniuge o convivente "more uxorio" di persona sepolta nello stesso cimitero, a prescindere dalla loro età;
2. Le concessioni per sepolture in cellette ossario e cinerarie possono essere accordate a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dall'età del richiedente e del beneficiario.
 3. Le concessioni vengono accordate secondo l'ordine di presentazione di specifica istanza da parte degli aventi diritto di cui al comma 1 e 2 nella quale devono essere indicati i nominativi del beneficiario della sepoltura.
 4. Le tariffe di concessione sono disposte attraverso provvedimento della Giunta comunale e sono maggiorate:
 - del 60 % nel caso in cui il beneficiario della concessione non sia mai stato residente nel Comune. Tale maggiorazione non si applica per i cadaveri di persone che, in base a valutazione discrezionale dell'Ente, si siano distinte per opere di ingegno e per vantaggi e benefici alla città di Pinerolo;
 - del 35 % per il beneficiario della concessione cittadino di Pinerolo che non sia mai stato residente nella circoscrizione cimiteriale in cui si richiede la sepoltura. Tale maggiorazione tariffaria non si applica nel caso in cui nella circoscrizione cimiteriale di appartenenza non sia disponibile la sepoltura richiesta.

Art. 55

(Concessione di area per sepoltura privata individuale a sistema di inumazione)

1. La durata delle concessioni di aree per sepolture private individuali a sistema di inumazione è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla data dell'istanza di concessione.
2. Nel caso in cui vengano concesse due aree contigue è consentita anche la concessione dell'area interposta fra le due sepolture al fine di poter ricongiungere costruttivamente le due tombe. Per la concessione dell'area di interposizione è dovuto un ulteriore corrispettivo pari alla metà di quello dovuto per una singola sepoltura.

Art. 56

(Concessione di area per l'inumazione di un'urna cineraria)

1. Il Piano Tecnico Cimiteriale può prevedere aree per la sepoltura di urne cinerarie. La durata delle concessioni è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla data dell'istanza di concessione.
2. Nel caso in cui vengano concesse due aree contigue è consentita anche la concessione dell'area interposta fra le due sepolture al fine di poter ricongiungere costruttivamente le due tombe. Per la concessione dell'area di interposizione è dovuto un ulteriore corrispettivo pari alla metà di quello dovuto per una singola sepoltura.

Art. 57

(Concessione di loculi)

1. I loculi sono dati in concessione come sepolture private, a sistema di tumulazione, temporanea ed individuale.
2. La durata della concessione di tali sepolture è stabilita in anni 30 (trenta) decorrenti dalla data dell'istanza di concessione.

Art. 58

(Concessione di cellette ossario/cinerarie)

1. Le cellette ossario o cinerarie sono date in concessione come sepolture private della durata di 99 anni, decorrenti dalla data dell'istanza di concessione e possono essere di due tipologie:
 - a) Individuali;
 - b) Collettive.
2. In ogni celletta individuale possono essere collocati, su istanza del concessionario, i resti o le ceneri di un beneficiario, mentre in ogni celletta collettiva possono essere collocati, su istanza del concessionario, i resti o le ceneri di più beneficiari, collocate singolarmente in apposita cassetta o urna, fino alla capienza del manufatto.
3. Eventuale modifica dei nominativi dei beneficiari può essere fatta dal concessionario o, in caso di decesso del medesimo, dalla maggioranza degli eredi, anche in seguito all'atto di concessione. In tal caso il

richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese contrattuali e degli oneri fiscali conseguenti alla stipulata del nuovo atto.

4. Il concessionario ha facoltà di escludere in qualunque momento i beneficiari individuati nell'atto di concessione, se i resti o le ceneri di questi ultimi non sono già stati ivi tumulati. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al pagamento delle spese contrattuali e degli oneri fiscali conseguenti alla stipulata del nuovo atto.

Art. 59

(Ornamenti consentiti sui loculi e sulle cellette)

1. Sulle lapidi dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette per urne cinerarie è consentita l'apposizione di un portafiori o di un fregio ornamentale e di un lumino a pila o a corrente a bassa tensione, nonché dell'epigrafe e della fotografia del defunto.

Art. 60

(Aventi diritto alla tumulazione nei loculi oltre al beneficiario della concessione)

1. Nei loculi è consentita, se le dimensioni lo permettono, la collocazione, oltre che del cadavere del beneficiario indicato nell'atto di concessione, anche di cassette contenenti resti o di urne cinerarie, sia o meno già presente il feretro del beneficiario, compatibilmente con la capienza della sepoltura e comunque fino ad un massimo di due cassette ossario e/o urne cinerarie.
2. L'individuazione delle persone i cui resti o ceneri possono essere tumulate con il feretro del beneficiario può essere fatta anche in seguito all'atto di concessione dal concessionario o in caso di decesso, dal di lui coniuge o convivente "more uxorio", o dagli ascendenti o discendenti in linea retta del concessionario. In tal caso il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese contrattuali e degli oneri fiscali conseguenti alla stipulata del nuovo atto.
3. E' consentita la tumulazione dei resti o delle ceneri del coniuge, del convivente "more uxorio" o di persone entro il secondo grado di parentela o di primo grado di affinità in relazione alla persona indicata nell'atto di concessione quale beneficiario.

4. La durata della concessione non viene in alcun modo modificata, intendendosi quella di concessione del loculo.
5. Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile, anche a causa di eventuali rivestimenti, deve essere tumulato da solo.
6. E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione. Tale divieto sussiste anche per i resti mortali e le ceneri.
7. Nei loculi in concessione è vietata la tumulazione di sole cassette ossario e/o urne cinerarie.
8. Sulla lapide dovranno aggiungersi i dati identificativi dei resti o delle ceneri (cognome, nome e data del decesso) iscritti su targhetta non superiore cm. 15,00 x cm. 30,00.

Art. 61

(Rinnovo delle concessioni)

1. Le concessioni sono rinnovabili. E' facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo delle concessioni previo pagamento del canone e per la durata contemplata dall'articolo 53 del presente regolamento. L'istanza di rinnovo può essere presentata a partire dal quinto anno antecedente la data di scadenza della concessione, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto originario. Il rinnovo consente di conservare, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri già accolti nella sepoltura privata in vigenza della precedente concessione.
2. Alla scadenza della concessione o degli eventuali rinnovi i resti e le ceneri sono collocati nell'ossario o nel cinerario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda per deporli in sepolture, ossari o cinerari privati da essi avuti in concessione.

Art. 62

(Retrocessioni)

1. Le concessioni di sepolture private mai occupate o rese libere, possono essere retrocesse al Comune attraverso proposta scritta del concessionario o dei suoi aventi causa. I manufatti o l'area, al momento

- della proposta, devono essere resi liberi da seppellimenti, pena il non accoglimento della medesima.
2. Se il Comune accetta la proposta di retrocessione, ai concessionari retrocedenti spetta, da parte del Comune, il rimborso del corrispettivo di concessione vigente al momento della proposta per la medesima tipologia di sepoltura, nella seguente percentuale:
 - a) del 50% per le retrocessioni proposte entro il secondo anno dall'inizio della concessione;
 - b) del 40% per le retrocessioni proposte tra il secondo anno ed entro il quinto anno dall'inizio della concessione;
 - c) del 30% per le retrocessioni proposte tra il sesto anno ed entro il decimo anno dall'inizio della concessione;
 - d) del 20% per le retrocessioni proposte dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dall'inizio della concessione;
 - e) del 20% per le retrocessioni perpetue proposte dopo il quarantesimo anno ed entro il sessantesimo anno dall'inizio della concessione;
 - f) nessun rimborso è dovuto quando la retrocessione avvenga dopo venti anni dall'inizio della concessione, ad eccezione di quanto indicato nella precedente lettera e).
 3. Il pagamento del corrispettivo di retrocessione è subordinato all'accoglimento dell'istanza di retrocessione da parte del Comune. Con l'accoglimento della proposta di retrocessione, attraverso determinazione dirigenziale, la sepoltura passa pienamente a disposizione del Comune.
 4. Le aree, i loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie, già occupate e rese libere dai resti e dalle ceneri di tutti i beneficiari indicati nell'atto di concessione, per le quali non è stata avanzata proposta di retrocessione, passano di diritto a disposizione del Comune, quando siano trascorsi 180 giorni dal momento in cui sono state rese libere, senza rimborso di alcuna somma da parte del Comune stesso. Il relativo procedimento è comunicato agli interessati o agli eredi, se reperibili. Se non sono reperibili verrà posizionato un avviso sulla sepoltura; il medesimo avviso verrà pubblicato anche all'Albo pretorio e all'ingresso del cimitero comunale.

Art. 63

(Concessioni di sepolture private cinquantennali e a tempo indeterminato)

1. Le concessioni di sepolture private cinquantennali ed a tempo indeterminato risalenti a data antecedente al 10/02/1976, corrispondente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975, mantengono tale regime.
2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
3. Eventuali concessioni a tempo indeterminato stipulate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975 sono nulle di diritto.
4. Le concessioni cinquantennali possono essere rinnovate una sola volta per 30 anni secondo la procedura prevista all'articolo 61 del presente regolamento.

CAPO III

SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

Art 64

(Concessioni di aree per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività)

1. Le aree destinate dal Piano Tecnico Cimiteriale a sepoltura privata di famiglia o per collettività sono concesse in uso con diritto riservato alla famiglia del concessionario o, trattandosi di Ente, alle persone regolarmente iscritte all'Ente stesso ai sensi dello statuto. E' altresì consentita la concessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata di famiglia o per collettività.

2. Le concessioni di cui al comma 1, se vi è disponibilità, possono essere accordate a persone residenti o non residenti nel Comune di Pinerolo, indipendentemente dall'età dei concessionari.
3. Le concessioni delle aree o dei manufatti in oggetto possono essere fatte a più famiglie o a più Enti in comunione. In tal caso il diritto d'uso è conferito "pro indiviso", con assunzione solidale da parte dei compossessori di ogni condizione posta nell'atto di concessione.
4. Le concessioni hanno durata novantanovenne e sono rinnovabili per una sola volta, per uguale periodo.
5. Il diritto d'uso delle sepolture di famiglia e per collettività non può essere né totalmente né parzialmente, sotto qualsiasi forma, ceduto a terzi, né per atto tra vivi, né "mortis causa". Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. I prezzi delle concessioni sono determinati dalla Giunta comunale in base al cimitero nel quale sono localizzate, alla dimensione dell'area, alla tipologia della sepoltura ed alle caratteristiche dei manufatti presenti.
7. Le concessioni vengono accordate secondo l'ordine di presentazione di specifica istanza da parte degli aventi diritto di cui al comma 2.

Art. 65

(Caratteristiche delle sepolture)

1. Il Piano Tecnico Cimiteriale definisce, per ciascun cimitero, le tipologie di tombe di famiglia e per collettività realizzabili. Tali tombe possono essere a sistema di inumazione o di tumulazione.
2. I progetti di costruzione dei manufatti presentati dai privati devono essere approvati dal Settore Urbanistica.
3. Le costruzioni sulle aree in oggetto devono essere effettuate entro cinque anni dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza della concessione stessa, disciplinata dall'art. 73 del presente regolamento.
4. Le sepolture private di famiglia e per collettività devono essere dotate di un adeguato ossario.
5. Nelle sepolture a sistema di tumulazione non possono essere accolti cadaveri in numero superiore ai loculi autorizzati. I loculi delle tombe di

famiglia a sistema di tumulazione possono essere destinati anche solo a contenere più cassette ossari o urne cinerarie.

6. Nelle sole sepolture private di famiglia o per collettività a sistema di tumulazione è consentito il deposito provvisorio di cadaveri, resti mortali od urne cinerarie.
7. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali previste dalle leggi e dal presente regolamento sia per le inumazioni e le tumulazioni sia per le esumazioni e le estumulazioni.

Art 66

(Diritto alla sepoltura nelle tombe di famiglia)

1. Il diritto alla sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario e alle persone facenti parte della propria famiglia, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Si intendono facenti parte della famiglia del concessionario: il coniuge o convivente "more uxorio", i suoi ascendenti e discendenti in linea retta ed i rispettivi coniugi o conviventi, i suoi fratelli celibi o vedovi o separati legalmente, le sue sorelle nubili o vedove o separate legalmente.
3. Il concessionario, nell'istanza, ha facoltà di chiedere che nell'atto di concessione:
 - a) siano stabilite limitazioni del diritto d'uso con riferimento ad una o più persone facenti parte della famiglia, come intesa al precedente comma 2;
 - b) siano indicate, nominativamente, come aventi diritto d'uso, persone non facenti parte della famiglia, così come intesa al precedente comma 2, che tuttavia risultino parenti entro il sesto grado o affini entro il terzo grado con il concessionario;
 - c) siano indicate, nominativamente, come aventi diritto d'uso, persone non facenti parte della famiglia, così come intesa al precedente comma 2, che tuttavia risultino essere state conviventi con il concessionario o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti.

La convivenza con il concessionario deve essere attestata attraverso risultanze anagrafiche o accertata con sentenza del giudice ordinario. Le particolari benemerienze nei confronti del concessionario devono essere comprovate con apposita documentazione. In ogni caso la richiesta di che trattasi deve essere autorizzata dal Comune.

4. La facoltà di cui al comma 3 può essere esercitata anche successivamente alla stipula dell'atto di concessione, dal concessionario medesimo o, in caso di decesso del medesimo, dagli eredi mediante apposita istanza resa all'Ufficio Cimiteri del Comune. In caso di autorizzazione da parte del Comune, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese contrattuali e degli oneri fiscali conseguenti alla stipulata del nuovo atto.
5. Il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di premorienza.

Art 67

(Diritto alla sepoltura nelle tombe per collettività)

1. Il diritto alla sepoltura nelle tombe per collettività è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), ai sensi dello statuto, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Il legale rappresentante dell'Ente deve presentare, di volta in volta, contestualmente all'istanza di sepoltura un'apposita dichiarazione che la persona appartiene all'Ente.
3. Il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 68

(Divisioni e rinunce)

1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata presso l'Ufficio Cimiteri, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, dividendo i posti o individuando separate quote della concessione, ferma restando l'unicità di quest'ultima nei confronti del Comune.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, i concessionari o gli aventi diritto alla sepoltura possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia al diritto di sepoltura nel sepolcro.

3. La divisione, l'individuazione di quote separate o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Art. 69

(Decesso del concessionario)

1. Per le tombe di famiglia, in caso di decesso del concessionario, resta invariato il diritto di sepoltura di tutti gli aventi titolo, secondo quanto già indicato nell'atto di concessione in essere.
2. Entro un anno dal decesso del concessionario gli aventi diritto alla sepoltura nella tomba sono tenuti a designare un proprio rappresentante nei confronti del Comune, con funzioni di referente per le comunicazioni amministrative che riguardano la concessione. Il rappresentante non assume la qualità di concessionario.
3. Alla morte del concessionario gli eredi che non facciano parte della famiglia del concessionario del sepolcro o delle persone nominativamente aggiunte subentrano soltanto negli obblighi e doveri previsti nell'atto di concessione, con esclusione in capo agli stessi della titolarità dello jus sepulchri.

Art. 70

(Rinnovo delle concessioni)

1. Le concessioni sono rinnovabili. E' facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo delle concessioni previo pagamento del canone e per la durata contemplata dall'articolo 53 del presente regolamento. L'istanza di rinnovo può essere presentata a partire dal quinto anno antecedente la data di scadenza della concessione, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto originario. Il rinnovo consente di conservare i cadaveri, i resti mortali e le ceneri già accolti nella sepoltura privata in vigenza della precedente concessione.
2. Alla scadenza della concessione o degli eventuali rinnovi i resti e le ceneri sono collocati nell'ossario o nel cinerario comune a meno che coloro che

vi abbiano interesse non facciano domanda per deporli in sepolture, ossari o cinerari privati da essi avuti in concessione.

Art. 71

(Retrocessioni)

1. Le aree per sepolture private di famiglia e per collettività sulle quali non siano sorte costruzioni possono essere retrocesse al Comune attraverso proposta scritta del concessionario o, in caso di decesso del medesimo, dalla totalità degli aventi diritto alla sepoltura nella tomba entro il quinto anno dalla data di concessione.
2. Possono essere parimenti retrocesse in qualsiasi momento le concessioni di aree sulle quali siano già sorte costruzioni, purché libere o rese libere da sepolture al momento della presentazione della proposta scritta del concessionario o, in caso di decesso del medesimo, dalla totalità degli aventi diritto alla sepoltura nella tomba. Nella proposta scritta dovrà essere contenuta esplicita rinuncia ad ogni diritto di proprietà sui manufatti, segni funebri e simili esistenti, che passeranno in proprietà al Comune, senza pagamento di corrispettivo alcuno.
3. Se il Comune accetta la proposta di retrocessione, al concessionario retrocedente o agli aventi causa di cui ai commi 1 e 2, spettano, da parte del Comune, i seguenti rimborsi:
 - a) il 40% del corrispettivo di concessione vigente al momento in cui viene proposta la retrocessione, se la rinuncia è fatta entro cinque anni dalla data di concessione, così come disposto al precedente comma 1, sempre che non sussistano le condizioni per la dichiarazione di decadenza della concessione, prevista dall'art. 73 del presente regolamento;
 - b) il 20% del corrispettivo di concessione vigente al momento in cui viene proposta la retrocessione se la rinuncia è fatta dopo cinque anni dalla data di concessione, così come disposto al precedente comma 2, sempre che non sussistano le condizioni per la dichiarazione di decadenza della concessione, prevista dall'art. 73 del presente regolamento.
4. Tutte le istanze di cui al presente articolo sono soggette ad accettazione da parte del Comune.

5. Il pagamento del corrispettivo di retrocessione è subordinato all'accoglimento dell'istanza di retrocessione da parte del Comune.
6. Il Comune può rifiutare la proposta di retrocessione quando sussistano ragioni di interesse pubblico pronunciandosi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della proposta all'Ufficio Cimiteri.
7. In esecuzione dei provvedimenti dell'amministrazione comunale, concernenti le retrocessioni del diritto d'uso delle sepolture private di famiglia e per collettività, sono stipulati formali appositi atti, con spese a totale carico degli interessati.

Art. 72

(Retrocessione e contestuale riassegnazione)

1. Possono essere retrocesse, in qualsiasi momento, le concessioni di aree su cui siano già sorte costruzioni e in cui sono già stati effettuati seppellimenti, quando il concessionario richieda di riassumere la concessione in comunione con altre famiglie o collettività. In tal caso i concessionari stipulano un nuovo atto di concessione, che conterrà i nominativi dei nuovi concessionari e verrà effettuato un nuovo pagamento dell'area il cui corrispettivo corrisponderà alla tariffa vigente al momento dell'istanza.

Art. 73

(Decadenza della concessione di sepolture private)

1. La concessione di sepoltura di famiglia o per collettività è soggetta a decadenza qualora le costruzioni sulle aree non siano effettuate entro 5 (cinque) anni dall'atto di concessione.
2. Spetta al concessionario di sepolture di famiglia e per collettività o, in caso di decesso del medesimo, agli aventi diritto all'uso del sepolcro, mantenere l'area ed i manufatti in decoroso stato, per tutta la durata della concessione ed a loro spese.
3. L'inosservanza di tale obbligo, accertata e dichiarata dall'amministrazione comunale, provoca l'invito al concessionario a provvedere per l'esecuzione delle necessarie opere di restauro, di manutenzione e di pulizia entro un congruo termine, non inferiore a tre mesi.

4. L'invito è notificato agli interessati, o, quando questi risultino sconosciuti o irreperibili, pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune ed all'ingresso del cimitero.
5. Trascorso il termine assegnato per l'esecuzione delle opere di restauro, di manutenzione e di pulizia senza che gli interessati abbiano aderito all'invito, viene dichiarata la decadenza della concessione in conseguenza della quale la sepoltura ritorna pienamente a disposizione del Comune ed i manufatti diventano di proprietà comunale. La decadenza della concessione non dà diritto a rimborso di corrispettivo a qualsiasi titolo.
6. I cadaveri ed i resti giacenti nella sepoltura, qualunque sia il tempo decorso dal loro seppellimento, sono, in conseguenza della decadenza di cui al comma precedente, esumati od estumulati e, se provenienti da sepolture temporanee, inumati nel campo comune per un periodo non inferiore a 10 anni, o, se provenienti da sepolture perpetue, tumulati in loculi ossari perpetui, a cura e spese del Comune.
7. Il provvedimento di decadenza è adottato con atto del responsabile del servizio, previa comunicazione agli interessati e/o agli eredi, se reperibili. Se non sono reperibili verrà posizionato un avviso sull'area, l'avviso verrà pubblicato anche all'Albo pretorio, sul sito internet del Comune e all'ingresso del cimitero comunale.

Art. 74

(Sepolture di famiglia e per collettività a tempo indeterminato)

1. Le concessioni di aree per sepolture di famiglia e per collettività a tempo indeterminato, risalenti a data antecedente il 10/02/1976, corrispondente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, mantengono tale regime.
2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

3. Eventuali concessioni a tempo indeterminato stipulate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 sono nulle di diritto.

CAPO IV

SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAI CIMITERI

Art. 75

(Sepolture private fuori dai cimiteri)

1. La costruzione di sepolture private fuori dai cimiteri si intende esclusivamente regolata dalle norme di legge in materia ed in particolare dal D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.

CAPO V

SEPOLTURE PROVVISORIE

Art. 76

(Sepolture provvisorie)

1. Le domande di ammissione di cadaveri in sepolture provvisorie devono contenere l'indicazione della destinazione definitiva che i richiedenti intendono dare ai cadaveri medesimi.
2. La sepoltura provvisoria è ammessa soltanto quando per il cadavere sia prevista una delle seguenti destinazioni definitive: a) loculi comunali in costruzione o della cui costruzione sia già stato approvato il progetto esecutivo; b) tomba di famiglia o per collettività per la quale si sia già ottenuta la concessione dell'area; c) tomba di famiglia o per collettività presso la quale possa perfezionarsi, sulla base della documentazione prodotta, diritto d'uso a favore del defunto; d) cimitero d'altro comune, espressamente indicata, in attesa che si possano ivi verificare le condizioni di cui sopra ai punti a) e b). Tali destinazioni possono essere indicate anche in alternativa e con scala di precedenza a scelta dei richiedenti.
3. Non è consentito adibire a sepolture provvisorie tombe di famiglia o per collettività a sistema di inumazione o sepolture individuali, salvo che queste ultime facciano parte di un lotto di loculi comunali destinato a sepolture provvisorie.

4. Qualora, al momento della domanda, siano disponibili loculi comunali, la sepoltura provvisoria è ammessa solo nei casi di cui ai punti b), c) e d) del comma 2.
5. Lo stato di provvisorietà ha la durata massima normale di mesi 24, salvo proroghe su richiesta da cui risultino i motivi che ostano alla sistemazione definitiva.
6. Sulla domanda di cui al comma 1 dovrà, risultare, oltre l'assenso, l'irrevocabile impegno dei titolari del diritto d'uso della sepoltura a consentire, in caso di traslazione d'ufficio del cadavere, l'accesso al sepolcro e l'esecuzione delle necessarie operazioni da parte degli incaricati del Comune.

Art. 77

(Sepoltura definitiva)

1. Nei casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 76 gli interessati dovranno provvedere alla sistemazione definitiva del cadavere entro tre mesi dalla data in cui nel cimitero di destinazione si rendano disponibili loculi comunali.
2. I termini di cui all'articolo 76, eventualmente scaduti nel periodo in cui, secondo le norme generali vigenti, non sono consentite estumulazioni straordinarie, sono automaticamente prorogati al trentesimo giorno successivo a quello in cui viene meno il divieto.

Art. 78

(Inadempienza degli interessati)

1. Se lo stato di provvisorietà non viene risolto entro i termini stabiliti, l'Ufficio Cimiteri invita gli interessati a provvedere entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione.
2. In caso di ulteriore inadempimento, i cadaveri sono trasferiti d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti, in campo comune, con provvedimento del Dirigente competente notificato agli interessati, salva l'applicazione delle sanzioni di cui 91 del presente regolamento.

Art. 79

(Trasferimento cadaveri tumulati in via definitiva)

1. I cadaveri già tumulati in via definitiva non possono essere trasferiti in sepolture provvisorie, salvo che ciò si renda momentaneamente necessario per l'esecuzione di lavori.

TITOLO IX

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 80

(Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione è alternativa alla inumazione ed alla tumulazione. Viene eseguita nel forno crematorio individuato nell'atto di autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), dal Dirigente competente del Comune di decesso. Nel caso in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura. In caso di decesso all'estero l'autorizzazione è accordata dopo che sia avvenuto il trasporto del cadavere.
3. L'autorizzazione alla cremazione può essere accordata:
 - a) in presenza di una disposizione testamentaria del defunto nella forma del testamento pubblico, segreto od olografo. L'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni del defunto. E' fatta salva l'ipotesi in cui venga presentata una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione resa in data successiva al testamento;
 - b) in caso di certificazione, da parte del relativo rappresentante legale, della iscrizione del de cuius ad una Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'adesione deve rimanere sino all'ultimo istante di

vita dell'associato e prevale su eventuali diverse indicazioni dei familiari;

4. In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in cui si attesti di essere a conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto in merito alla cremazione. Tale dichiarazione deve essere resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76, 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La dichiarazione dei parenti nel grado più prossimo esclude quella dei parenti nei gradi successivi.
5. L'autorizzazione alla cremazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'avente titolo alla relativa richiesta, di un certificato del medico curante o necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato.
6. In caso di morte violenta o sospetta di esserlo o di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il nulla osta della Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. La cremazione di cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre 1990, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., è consentita solo per espressa volontà del de cuius.

Art. 81

(Cremazione di stranieri)

1. Per la cremazione di cadavere di cittadino straniero è necessario il "nulla osta alla cremazione" rilasciato dalle Autorità Straniere competenti, in base alle norme dello Stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal Diritto internazionale privato.

Art. 82

(Modalità di destinazione delle ceneri)

1. Secondo quanto prescritto dalla Legge n. 130/2001 s.m.i. e dalla Legge Regionale del Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di

cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), le ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

2. Ciascuna urna cineraria contiene le ceneri di un solo defunto e porta all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte. L'urna contenente le ceneri è consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
3. Le ceneri possono essere:
 - tumulate;
 - inumate;
 - affidate per la custodia in abitazioni private;
 - disperse.

Art. 83

(Tumulazione delle ceneri)

1. La tumulazione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile.
2. Nei cimiteri comunali, nel rispetto della volontà del defunto, le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere collocate in cellette comunali a pagamento, in cellette ubicate in tomba privata oppure in loculi in cui sia presente o meno un feretro (purché le misure del manufatto lo consentano) nel numero massimo di due. L'autorizzazione può essere rilasciata anche nel caso in cui le ceneri siano state affidate per un determinato periodo di tempo secondo le procedure di cui all'art. 85 del presente regolamento comunale.
3. Nel caso di tumulazione delle ceneri è necessaria la chiusura dell'opera muraria secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i..
4. Il servizio di tumulazione delle ceneri è a titolo oneroso.

Art. 84

(Inumazione delle ceneri)

1. L'inumazione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile.

2. Nei cimiteri comunali, nel rispetto della volontà del defunto, le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere collocate singolarmente in apposite fosse di aree comunali a pagamento, le cui caratteristiche sono indicate nell'art. 40. L'autorizzazione può essere rilasciata anche nel caso in cui le ceneri siano state affidate per un determinato periodo di tempo secondo le procedure di cui all'art. 85 del presente regolamento comunale.
3. Il servizio di inumazione delle ceneri è a titolo oneroso.

Art. 85

(Affidamento e dispersione delle ceneri)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge n. 130/2001 e s.m.i. e dalla L.r. Piemonte n. 20/2007 e s.m.i., nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri può essere rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove avviene il decesso ovvero da quello di residenza del defunto.
3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate ovvero disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata o il luogo della dispersione, l'individuazione è posta in capo al coniuge, ovvero, in difetto di questi, al parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o di individuare il luogo e disperderne le ceneri.
6. La volontà del defunto può essere eseguita, in difetto dei soggetti di cui ai precedenti commi ovvero per sua espressa indicazione: a) dall'esecutore testamentario; b) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; c) dal tutore di minore o interdetto; d) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e limitatamente alle operazioni relative alla dispersione, dal personale autorizzato dal comune.
7. La dispersione o l'affidamento possono essere autorizzate anche per ceneri già tumulate o inumate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.
8. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., deve risultare quanto previsto nei commi precedenti.
9. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 86

(Modalità di conservazione delle ceneri affidate per la custodia in abitazioni private)

1. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in abitazioni private, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed infrangibile fornito da chi effettua la cremazione, riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve essere altresì posto in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno, assieme ai dati anagrafici, un sigillo.

2. La conservazione ha luogo unicamente all'interno dell'abitazione dell'affidatario, il quale ne assicura diligentemente la custodia con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e duratura, adottando ogni possibile accorgimento tecnico al fine di garantire che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili aperture o rotture accidentali. Sono altresì vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
3. Qualora l'affidatario si trasferisca in altro Comune è tenuto a comunicare il trasferimento dell'urna sia al Comune di provenienza che al Comune di destinazione.
4. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente nel comune, gli uffici comunali provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso i propri archivi ai fini di possibili controlli e per gli adempimenti in caso di variazione della residenza. E' vietato il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dall'abitazione della persona che si è assunta, all'atto dell'autorizzazione, la responsabilità della loro conservazione.
5. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, diverse dall'affidatario.
6. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciare, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nei cimiteri comunali di residenza o mediante deposito in celletta cineraria, o mediante inumazione della stessa o per la collocazione nel cinerario comune, sostenendone i relativi oneri. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione scritta resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.
7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla per la collocazione nei cimiteri comunali, secondo quanto previsto dal comma precedente.
8. L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

- a) l'impegno a custodire l'urna all'interno della propria abitazione con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e tale da garantire che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
- b) qualora sia residente fuori dal Comune di Pinerolo, di aver adempiuto a comunicare al proprio Comune dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo Comune non ha espresso eventuali dinieghi o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
- c) l'impegno a comunicare preventivamente all'Ufficio di Stato Civile l'intenzione di mutare la propria residenza, e quindi il trasferimento dell'urna, o all'interno del Comune o in altro Comune; in quest'ultimo caso sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
- d) la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento delle modalità di affidamento;
- e) l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda recedere dall'affidamento.

Art. 87

(Dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Pinerolo)

1. La dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio del Comune di Pinerolo è autorizzata nei seguenti luoghi:
 - a) nei cinerari comuni ed in apposite aree delimitate all'interno dei cimiteri cittadini ed individuate dalla Giunta comunale, senza riduzione dell'area di riserva per le inumazioni di cui all'articolo 58 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.. Nel medesimo provvedimento la Giunta comunale definisce, altresì, le caratteristiche di tali aree, dello spazio dedicato alla posa della segnaletica, nonché le caratteristiche della segnaletica stessa. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri deve essere

eseguita dall'incaricato secondo le modalità previste nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, alla presenza del personale di custodia del cimitero e secondo le indicazioni da questo impartite e previo accertamento della titolarità della persona che esegue l'operazione. L'avvenuta dispersione deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, uno dei quali deve essere conservato dall'incaricato della dispersione e l'altro deve essere consegnato all'addetto della custodia del cimitero;

- b) in aree private, fuori dal centro abitato ad una distanza di almeno 200 metri da qualsiasi insediamento. La dispersione deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari; è fatto divieto agli stessi, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
 3. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
 4. I soggetti autorizzati alla dispersione nel cimitero di Pinerolo da ufficiali dello Stato Civile di altro comune devono ritirare il verbale delle operazioni presso l'Ufficio Cimiteri ed in tale occasione concordare il giorno e l'ora delle dispersione.
 5. La dispersione delle ceneri nei cimiteri cittadini è soggetta al pagamento di una tariffa stabilita con provvedimento della Giunta comunale. Il pagamento è dovuto anche nel caso in cui l'autorizzazione venga rilasciata da ufficiali di Stato Civile di altro comune e deve essere corrisposta dall'incaricato prima del ritiro del verbale delle operazioni di cui al comma precedente.
 6. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione con le leggi regionali ed i singoli regolamenti comunali.
 7. L'esecutore della dispersione delle ceneri, al momento della richiesta ha l'obbligo di dichiarare:
 - a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;

- b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
 - c) che l'area privata, che si trova nell'ambito del Comune di Pinerolo, è situata fuori dal centro abitato;
 - d) di aver preventivamente comunicato al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo Comune non ha espresso eventuali dinieghi o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
 - e) di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.
8. L'esecutore della dispersione dovrà comunque riconsegnare all'Ufficio Cimiteri entro 7 giorni dall'avvenuta dispersione, una delle due copie del verbale delle operazioni eseguite, consegnato dall'Ufficiale dello Stato Civile unitamente all'autorizzazione. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata da altro comune, l'esecutore della dispersione dovrà ritirare presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Pinerolo il verbale, a garanzia del regolare svolgimento delle operazioni.

Art. 88

(Cinerario comune)

1. E' un manufatto destinato ad accogliere in forma indistinta le ceneri risultanti dalla cremazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ossa umane per volontà espressa in vita dal defunto o nel caso in cui i familiari non ne abbiano richiesta altra collocazione.

Art. 89

(Senso comunitario della morte)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una

delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 130/2001 e s.m.i., il Comune provvede ad annotare i dati anagrafici del defunto in un apposito spazio a ciò dedicato, all'interno dei cimiteri comunali.

2. Gli oneri per la realizzazione dell'annotazione di cui al punto precedente sono a carico dei richiedenti e sono corrisposti al momento della presentazione dell'istanza. Per le autorizzazioni rilasciate da altri comuni, gli oneri devono essere corrisposti dall'affidatario delle ceneri al momento del ritiro dell'autorizzazione o dall'esecutore della dispersione al momento del ritiro del verbale delle operazioni di dispersione.

TITOLO X

SALA DEL COMMiato

Art. 90

(Sala del commiato pubblica)

1. Presso il cimitero centrale è allestita una "sala del commiato" per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato al feretro, nel rispetto della volontà del defunto e delle pari dignità di tutti i cittadini.
2. L'autorizzazione all'uso della sala viene concesso dal Servizio Cimiteri anche agli appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di idonei ambienti per tale scopo. Tale sala è priva di simboli religiosi per accogliere i funerali di ogni confessione, ovvero atei
3. Tale attività rientra nei servizi istituzionali dell'Ente fruibili, a richiesta, da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

TITOLO XI

TARIFFE

Art. 91

(Tariffe relative ai servizi mortuari e cimiteriali)

1. Le tariffe dei corrispettivi e dei diritti relativi ai servizi mortuari, cimiteriali e di cremazione, nonché delle rispettive autorizzazioni amministrative, sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale e sono soggette ad adeguamento annuale in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT riferito al mese di novembre (indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati), con arrotondamento all' 0,50 euro superiore.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 92

(Violazioni al presente regolamento)

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ovvero di quanto previsto da norme speciali di settore.

Art. 93

(Abrogazione)

1. Il regolamento comunale dei servizi mortuari e dei servizi cimiteriali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 25/01/1990 e s.m.i. è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 94

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme delle leggi nazionali e regionali, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili.

Art. 95

(Norma transitoria)

1. In attesa della predisposizione, all'interno dei cimiteri cittadini, di apposite aree destinate alla dispersione delle ceneri, le ceneri possono essere conferite nel cinerario comune ovvero temporaneamente affidate all'esecutore della dispersione sottoforma di affidamento temporaneo, per il quale si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 85 del presente regolamento.
2. In attesa della predisposizione, all'interno dei cimiteri cittadini, di apposite aree per l'inumazione delle ceneri, le ceneri possono essere destinate in uno degli altri sistemi di sepoltura attualmente esistenti.

Art. 96

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della seconda pubblicazione che è effettuata per un periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune, come previsto dallo Statuto.